

BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES D'ATHÈNES ET DE ROME
Fascicule trois cent quatre-vingt-troisième

TRASGRESSIONI NECESSARIE

COMMUNICATIO IN SACRIS, COESISTENZA
E CONFLITTI TRA LE COMUNITÀ CRISTIANE ORIENTALI
(LEVANTE E IMPERO OTTOMANO, XVII-XVIII SECOLO)

Cesare Santus

Repertorio dei casi di *communicatio in sacris*

e

Appendice documentaria

2019

Repertorio dei casi di *communicatio in sacris*

Presento qui di seguito un repertorio di dubbi sulla *communicatio in sacris* sottoposti all'attenzione delle Congregazioni romane nel XVII e XVIII secolo, relativamente alle comunità cristiane orientali del Levante mediterraneo, dell'Impero ottomano e delle sue vicinanze (Armenia, Georgia, Crimea, Persia, etc.)¹. Per ogni caso sono indicati data, luogo di provenienza, una breve descrizione e i necessari riferimenti archivistici, con eventuali annotazioni. Non ho invece riportato il contenuto dei decreti risolutivi emessi da Roma – quando esistono, dato che molti dubbi rimasero per vari motivi insoluti – poiché lo scopo non è quello classico dei repertori di giurisprudenza canonica (dove ciò che conta è proprio la risoluzione), ma piuttosto quello di mostrare la diffusione e le caratteristiche delle relazioni «proibite» intercorse allora tra i fedeli cattolici e i membri delle diverse Chiese orientali. Per questo stesso motivo, la definizione di *communicatio in sacris* qui adottata è abbastanza ampia da coprire in certi casi anche i matrimoni misti e le contaminazioni rituali, di calendario o di stile alimentare tra cattolici e «scismatici». Non ho invece considerato i problemi legati alle «latinizzazioni» dei cattolici orientali o riguardanti i rapporti tra cattolici orientali di diversi riti², né le domande dei missionari a proposito della validità o ortodossia dei riti orientali in quanto tali. Ho considerato alcuni dubbi relativi alla possibilità o meno per i cattolici di ricevere gli ordini sacri da parte di vescovi scismatici, ma non le richieste di dispensa da parte di quei religiosi orientali che li avevano ricevuti *prima* della conversione alla Chiesa romana e che in seguito domandarono di essere assolti da tale irregolarità³.

Il campione qui presentato non è comunque immune da possibili critiche riguardanti i criteri di selezione dei casi e la loro omogeneità. Deve essere tenuto a mente come il seguente repertorio abbia costituito per chi scrive essenzialmente uno strumento di lavoro preliminare, utile per avere un'idea generale del fenomeno, come ho cercato di spiegare nell'Introduzione al libro. Non ha dunque pretese di esaustività né deve essere inteso come un elenco sistematico di tutte le segnalazioni di casi di *communicatio in sacris* presenti negli archivi romani, giacché prende in considerazione soprattutto i *dubia* sottoposti alla congregazione di Propaganda e normalmente da questa trasmessi per la risoluzione al Sant'Uffizio. Questo esclude da un lato i decreti e le istruzioni non riconducibili a precisi casi d'origine e dall'altro le numerose testimonianze occasionali che si possono rintracciare in quei memoriali o lettere di missionari che non furono oggetto di discussione o esame ulteriore nel Sant'Uffizio. Ho fatto eccezione per alcuni casi particolarmente significativi segnalati nelle raccolte a stampa di diritto canonico⁴.

¹ Non sono dunque considerati gli orientali presenti nelle città italiane (ad es. a Venezia e Livorno), gli italo-greci e gli abitanti dei territori non ottomani dell'Europa orientale, come i ruteni o gli armeni di Leopoli.

² Nonostante alcuni autori assimilino questa *communicatio in ritibus* tra cattolici alla *communicatio in sacris* tra cattolici e acattolici, mi pare evidente come ai fini di questa ricerca si tratti di due questioni profondamente diverse, anche se entrambe vietate (ma la prima in maniera molto più blanda della seconda, venendo anzi considerata con un certo favore rispetto ad alcuni elementi di conformità all'uso romano).

³ Tali richieste di assoluzione, assieme a varie domande di ecclesiastici orientali cattolici di passare al rito latino, si ritrovano ad esempio in: ACDF, SO, St. St., QQ 2 l.

⁴ Per la diversità dei criteri e delle fonti utilizzate, non tutti i casi elencati in queste raccolte sono qui presenti, e viceversa. In DE MARTINIS e CCO sono inoltre presenti numerose sviste legate a luoghi e date dei casi considerati.

Abbreviazioni utilizzate:

ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede

SO = *Sanctum Officium*

St. St. = Stanza Storica

APF = Archivio storico della Congregazione *de Propaganda Fide*

SOCG = Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali

SC = Scritture riferite nei Congressi

CP = Congregazioni Particolari

c.n.n. = carte non numerate

CCO = *Codificazione canonica orientale. Fonti*, fasc. I-II: *Testi vari di diritto nuovo (1550-1902)*, Città del Vaticano, 1930-1931.

COCCOPALMERIO = Francesco COCCOPALMERIO, *La partecipazione degli acattolici al culto della Chiesa cattolica nella pratica e nella dottrina della Santa Sede dall'inizio del secolo XVII ai nostri giorni*, Brescia, 1969.

Collectanea = *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, Roma, 1907, vol. 1 (1622-1866).

DE MARTINIS = Raffaele DE MARTINIS (ed.), *Iuris pontificii de Propaganda Fide. Pars II- Decreta*, Roma, 1909.

MANSI = Ioannes Dominicus MANSI e successori (ed.), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. 46: *Sinodi Melchitarum, 1716-1902*, Parigi, 1911.

Verbali = Cirillo KOROLEVSKIJ (ed.), *Verbali delle conferenze patriarcali sullo stato delle Chiese Orientali...per promuovere la riunione delle chiese dissidenti, tenute alla presenza del S.P. Leone XIII (1894-1902)*, Città del Vaticano, 1945 (p. 537-637).

Anno	Luogo	Descrizione del caso	Date, note e riferimenti
1613-1614	Chio	I rappresentanti della comunità latina dell'isola si lamentano della decisione del vescovo locale di ritenere invalidi i matrimoni misti tra greci e latini contratti di fronte a un sacerdote scismatico. Dubbi del vescovo locale: ricorso degli abitanti cristiani ai tribunali turchi; questione della ripetizione della cresima amministrata insieme al battesimo dal clero orientale; osservanza mista del calendario e dei digiuni.	Lettera dei deputati dell'isola, 15 aprile 1613; il caso è deciso al Sant'Uffizio il 26 luglio 1613. In seguito alle giustificazioni del vescovo e a suoi ulteriori dubbi su altre materie, le questioni vengono sottoposte ad un ulteriore esame (13 maggio 1614). Il 10 luglio 1614, seguendo il parere del cardinale Bellarmino, viene data una seconda risposta. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. II; <i>Dubia Varia 1570 - 1668</i> , fasc. 7.
1621	Corfù	L'arcivescovo di Corfù chiede se un nobiluomo greco desideroso di ricevere gli ordini sacri e divenire sacerdote di rito greco possa fare ricorso ad un vescovo scismatico o piuttosto al vescovo latino.	Sant'Uffizio, congregazione del 16 dicembre 1621. Il caso è citato in ACDF, SO, St. St., QQ 3 l, fasc. 8 (voto di Luigi Maria Lucini su questione analoga, 1735).
1628	Caffa (Crimea)	Il carmelitano Emilio Portelli, prefetto della missione di Caffa, chiede se sia lecito ai missionari e ai cattolici partecipare ai riti funebri degli eretici ed infedeli locali (armeni e tatarì, presumibilmente) ed avere sepolture comuni con loro.	Sant'Uffizio, congregazione del 30 marzo 1628. Il caso è citato in ACDF, SO, St. St., UV 77, fasc. 14, <i>ad 4° dubium</i> .
1630	Chio e arcipelago egeo	Il vescovo di Chio domanda se le donne cattoliche latine sposate a mariti greci possano cambiare il loro rito essendo da questi costrette con la forza (ad esempio a mangiare carne nei giorni proibiti); pone il problema dei latini che lavorano insieme o alle dipendenze dei greci e che si conformano allo stile alimentare di questi ultimi.	Lettera del vescovo del 28 aprile 1630, trasmessa da Propaganda al Sant'Uffizio il 5 agosto, ivi discussa e risolta nella congregazione del 29 agosto. La risposta è notificata al vescovo il 7 settembre; questi replica il 5 novembre 1631 chiedendo facoltà assolute che gli sono concesse il 27 maggio 1732. ACDF, SO, St. St., Q 3 c, c.n.n.
1631	Georgia	Vari dubbi dei missionari teatini in Georgia, tra cui uno relativo ai casi in cui sia possibile comunicare <i>in divinis</i> con i georgiani scismatici.	Propaganda Fide, congregazione del 30 aprile 1631. APF, <i>Acta 1631</i> , c. 313 [v. n. 55]; ACDF, SO, UV 80, c. 29rv. Citato in ACDF, SO, St. St., M 3 b, c. 848r. Vedi anche: DE MARTINIS, p. 53-54, n. LXXXVIII; COCCOPALMERIO p. 125; CCO, I, p. 91-93 (con errore

			di datazione: 1831).
1631	«Oriente»	Se i missionari possano celebrare nelle chiese degli scismatici e utilizzare le loro vesti sacre e calici.	Propaganda Fide, congregazione particolare successiva alla congregazione generale, 7 maggio 1631. APF, <i>Acta 1731</i> , c. 325rv. Vedi anche: DE MARTINIS, p. 54, n: LXXXIX; <i>Collectanea</i> § 69; <i>CCO</i> , II, p. 75-79.
1632	Antivari (Bar)	Un missionario (Giorgio Voscovich) domanda se i cattolici possano convenire nella stessa chiesa assieme agli scismatici, purché si astengano dal partecipare alle loro cerimonie. Il religioso soggiunge di aver destituito i cattolici locali dal possesso di una chiesa condivisa con gli scismatici, dove si officiava promiscuamente.	Sant'Uffizio, congregazioni del 6-27 ottobre 1632. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 1, c. 1r-6v. APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 196rv: «Decreti che ammettono in qualche modo la comunicazione <i>in divinis</i> », §1. Vedi anche: DE MARTINIS, p. 59, n. XCVIII (con rinvio a decreto del 24 settembre 1632); <i>CCO</i> , I, p. 76-77 (si nota come il decreto originale non si trovi). Cfr. inoltre le relazioni di qualche anno successive per mano dell'arcivescovo di Antivari Giorgio Bianchi (1637 e 1641): APF, <i>Visite e Collegi</i> , vol. 16, 234v-236v; SOCG, vol. 125, c. 167rv.
1634-1635	Aleppo	«Il Guardiano de Minori Osservanti d'Aleppo supplica per la resolutione d'un dubio, cioè s'è valida l'assoluzione delli sacerdoti scismatici, da quali molti di quei Caldei cattolici, quando vanno per mercantie in Caldea, si confessano, trovando il sudetto Guardiano controversia grande fra' Dottori in questo articolo»	Dubbio sottoposto a Propaganda, con lettera del 16 luglio 1634; esaminato in congregazione il 19 gennaio 1635 e rimesso al Sant'Uffizio, dove non trova soluzione. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 2 (II), c. 7r-10v.
1635	Aleppo	Il Guardiano francescano di Aleppo scrive per chiedere la facoltà di concedere ad alcune armene cattoliche la possibilità di sposarsi con armeni scismatici, dato che nella città non si trovano altri potenziali sposi cattolici e si ha testimonianza di altri matrimoni del genere contratti in passato.	Propaganda Fide, 19 gennaio 1635. APF, <i>Acta 1634-1635</i> , c. 164r. ACDF, SO, St. St., M 3 i, fasc. 2, c.n.n. e <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XL, c. 435v. Vedi anche: DE MARTINIS, p. 68, n. CXIV; <i>CCO</i> , I, p. 285.
1635	«Terra Santa»	Il padre Vincenzo da Gallicano riferisce a Propaganda le affermazioni dell'ex Guardiano di Gerusalemme Paolo da Lodi sulla <i>communicatio in sacris</i> ed in particolare la sua	Lettera del 23 febbraio 1635, riferita in congregazione generale di Propaganda il 10 dicembre 1635. APF, <i>Acta 1635</i> , c. 351r; <i>Lettere</i> , vol. 15, fol. 144v; SOCG,

		opinione circa la legittima frequentazione delle chiese scismatiche da parte dei convertiti « <i>dummodo corde eandem retineant fidem et haeticorum et schismaticorum errores detestentur</i> »	vol. 59, f. 102r-104v. Vedi anche: COCCOPALMERIO, p. 49, 74, 75. La questione è risolta in seguito dal nuovo Guardiano di Gerusalemme nel 1637.
1636	Zante	L'ordinario locale riporta come i greci di Zante si riuniscono periodicamente nella cattedrale latina per fare alla sua presenza alcune acclamazioni (« <i>quas Laudum vocant</i> ») per il papa e il patriarca di Costantinopoli, entrambi appellati con il titolo di «universali» (« <i>Et notetur, quod in graeco verbum illud, universali, explicatur cum verbo oecumenicus</i> »). Si domanda se sia lecito al vescovo cattolico assistervi.	Propaganda Fide, congregazione particolare del 30 agosto 1636. APF, <i>Acta</i> 1636, c. 158; SOCG, vol. 206, c. 538r. ACDF, SO, St. St., M 3 l, fasc. II, c. 2r-3v; c. 8v (riproposto in congregazione generale di Propaganda il 21 luglio 1665: sempre "negative"). Vedi anche: DE MARTINIS, p. 76, n. CXXXV; CCO, I, p. 79; COCCOPALMERIO, p. 74, 125.
1637	Terra Santa	Lettere del Guardiano di Gerusalemme Andrea d'Arco, che ritorna sulla risposta al caso del 1635 proponendo ragioni per tollerare la frequentazione delle chiese scismatiche da parte di convertiti cattolici per ragioni gravi (mancanza di chiese cattoliche, pericolo di vita o di perdita dei beni).	Lettera del 15 maggio 1637 alla Propaganda; dopo un ulteriore esame della questione il 22 settembre, il 30 settembre si notifica la risposta, inviando una copia per approfondimenti ai qualificatori del Sant'Uffizio. APF, <i>Lettere</i> , vol. 17, c. 106; cit. in ACDF, SO, St. St., M 3 l, fasc. II, c. 7rv.
1638	Syros	Il vicario episcopale di Syros domanda l'approvazione circa il proprio comportamento in due casi: 1) per evitare la diminuzione dei fedeli di rito latino, ha proibito i matrimoni misti con i greci, a meno di esplicita promessa da parte dei contraenti di educare i figli alla latina, sotto pena di contravvenzione pecuniaria da pagare agli ufficiali ottomani; 2) fino ad ora ha proibito ai greci l'utilizzo delle chiese e dei cimiteri latini, rischiando però di spingere quelli a fare ricorso ai «tribunali turcheschi»: per evitarlo, domanda dunque se possa concedere anche ai greci la licenza di celebrarvi e seppellirvi i loro morti.	Il 20 aprile 1638 Propaganda trasmette i dubbi al Sant'Uffizio; qui sono decisi il 9 luglio (o giugno) 1638. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. VI; citato anche come precedente in ACDF, SO, St. St., M 3 b, c. 630v. Presente nell'elenco dei «Decreti che ammettono in qualche modo la comunicazione»: APF, <i>Biglietti del S. O. tomo I</i> , c. 197r.
1639	Arcipelago greco	Otto dubbi proposti dal gesuita Michele Albertino a proposito dei «cattolici del rito greco» abitanti nelle isole, sulla possibilità di assolvere o no in confessione quanti	Sant'Uffizio, 7 giugno e 3 agosto 1639. ACDF, SO, <i>Dubia varia 1570-1668</i> , fasc. 15. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , §97; DE MARTINIS, p. 83, n. CLVIII; CCO,

		vanno a ricevere gli ordini sacri dai vescovi scismatici e su come considerare i latini che sono passati al rito greco in tutto o in parte senza poter tornare indietro.	I, p. 80-81; COCCOPALMERIO, p. 74.
1640	Naxijevan (Armenia)	L'Arcivescovo di Naxijevan chiede se gli armeni scismatici possano partecipare alle celebrazioni dei cattolici, e viceversa.	Sant'Uffizio, 23 aprile (?) 1640. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 4 (IV), c. 19-22.
1640	Aleppo	Il minore osservante Antonio dell'Aquila riferisce di due donne cattoliche latine sposate con un armeno e un giacobita, a parer loro scismatici solo <i>materialiter</i> , dai quali sono costrette a seguire il rito orientale in materia di digiuni e calendario.	Lettera del 9 aprile 1640, trasmessa da Propaganda al Sant'Uffizio per l'esame, ma non decisa. ACDF, SO, St. St., QQ 2 c, fasc. 5, c. 35r.
1658	Aleppo	Dubbi dell'arcivescovo siro di Aleppo (Akhîjân) circa il fatto di essere stato costretto a celebrare pubblicamente utilizzando pane fermentato; riferisce dell'impossibilità di impedire che il clero a lui sottoposto nomini i santi ritenuti eretici da Roma; dubita della stessa validità della consacrazione eucaristica dei sacerdoti siriani e della loro ordinazione, ma si vede comunque costretto ad intervenire alle loro messe, benedire il loro incenso, conformarsi al loro calendario e digiuni e assistere alle esequie di morti in manifesta eresia. Domanda se tutto questo può essergli permesso.	Lettera al papa del 28 febbraio 1657; trasmessa al Sant'Uffizio ed esaminata nella riunione dei qualificatori del 30 marzo 1658; la questione è decisa in congregazione di feria V il 4 aprile 1658. ACDF, SO, St. St., QQ 2 c, fasc. 9, c. 53-90; M 3 l, fasc. 1, c.n.n.; <i>ivi</i> , fasc. III, 2° elenco; ACDF, SO, <i>Dubia Varia 1570 – 1668</i> , fasc. 22 (1657). Vedi anche: DE MARTINIS, p. 112, n. CCXX; <i>CCO</i> , I, p. 81; MANSI, vol. 46, col. 106d-107ab; COCCOPALMERIO, p. 47, 114, 123, 157.
1664	Costantinopoli	Si riferisce di come i greci scismatici si confessino a volte dai missionari cattolici e di come questi stimino sufficiente «l'indurli a dire che credono quello che credevano i loro SS. Padri, senza specificare la fede della Chiesa Romana o il primato del Pontefice»; le donne latine rispettano anche le feste secondo il rito e calendario greco, mentre i greci non rispettano le feste latine «e così si stabiliscono nella loro falsa credenza di primato».	Propaganda Fide, congregazione generale del 4 febbraio 1664. APF, <i>Acta</i> 1664, c. 32v-34v. <i>Collectanea</i> , p. 52, n. 156. Vedi anche: COCCOPALMERIO, p. 69.

1665	Zante	Il vescovo di Zante e Cefalonia Francesco Gozzadini riferisce di numerosi abusi e disordini sull'isola, relativi a rapporti proibiti con greci scismatici, ebrei e calvinisti.	Propaganda fide, 30 giugno 1664: si decide di trasmettere i dubbi al Sant'Uffizio o, qualora non gli spettassero, di esaminarli in una congregazione apposita, creata poi il 21 luglio 1665. Il 1° ottobre 1665 i dubbi relativi alla <i>communicatio in sacris</i> vengono inoltrati con biglietto al Sant'Uffizio e lo stesso giorno Propaganda risponde al vescovo. APF, <i>Acta</i> 1664, c. 108r-1103 (elenco dei disordini); CP, vol. 20, c. 65r-96v (elenco degli abusi con rescritto – copia parziale in ACDF, SO, St. St., UV 80, c. 157v-159r); cfr. anche APF, SOCG, vol. 285 per gli antecedenti relativi. La risposta di Propaganda al vescovo sui punti in questione è in APF, <i>Lettere e Decreti</i> , vol. 48. Vedi anche: CCO, I, p. 85 e II, p. 287; COCCOPALMERIO, p. 125.
1665	Chio	Dubbi del vescovo di Chio Soffiano a proposito di alcuni oratori o cappelle di proprietà e patronato latino ma utilizzati dai greci e da essi rivendicati, particolarmente riguardo all'utilizzo esclusivo di alcuni altari: si chiede se i latini possano accondiscendere su quest'ultimo punto (evitando cioè di usare gli altari greci) per evitare scandali, anche se questo causerebbe difficoltà ai fedeli cattolici, non essendoci altri luoghi nelle vicinanze dove celebrare. Chiede se sia possibile ai sacerdoti latini celebrare la messa in presenza dei greci scismatici.	Memoriale inviato alla Congregazione dei Riti e da questa trasmesso al Sant'Uffizio il 20 giugno 1665 (ma il biglietto di trasmissione è datato 25 luglio); ivi è discusso il 10 e 11 novembre, quindi approvato dal Papa il 25 novembre; il 3 marzo 1666 si ordina di inviare il decreto in forma autentica. APF, SOCG, vol. 281, c. 336rv (13 luglio 1665, lista dei dubbi del vescovo); ACDF, SO, <i>Dubia de Eucharistia 1603-1788</i> , fasc. 15. Presente nell'elenco dei «Decreti che ammettono in qualche modo la comunicazione <i>in divinis</i> »: APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 197r e citato anche come precedente in ACDF, SO, St. St., M 3 b, c. 630v. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , I, p. 53, n. 164; CCO, II, p. 79 (26 novembre); COCCOPALMERIO, p. 74.
1668	Trebinje (Bosnia Erzegovina)	Il vescovo di Trebinje domanda se i cattolici possano nei giorni festivi partecipare alle messe alle altre cerimonie degli scismatici, così come i serbi fanno con quelle latine,	Trasmesso da Propaganda al Sant'Uffizio il 22 novembre 1668, qui deciso il 5 dicembre 1668. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 5 (V), c. 23-28; QQ 2 g, fasc. 42

		e se in caso di mancanza di una messa cattolica i fedeli siano tenuti comunque al precetto.	(XLIII), <i>Elenchus Decretorum</i> , c. 649r. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , I, p. 54, § 171; DE MARTINIS, p. 146, CCLXXXVIII; CCO, I, p. 85 e II, p. 79; COCCOPALMERIO, p. 4; MANSI, vol. 46, col. 107.
1669	Serbia	Dubbi del missionario Paolo Pasquali a proposito delle donne cattoliche che in occasione di matrimoni misti con scismatici sono passate al «rito greco» (cioè frequentano le chiese scismatiche) e non possono più abbandonarlo: si possono conferire loro i sacramenti?	Sant'Uffizio, congregazione del 13 febbraio 1669. ACDF, SO, <i>Dubia de Poenitentia 1625-1770</i> , fasc. VIII, c. 46r-55v. Vedi anche: CCO, I, p. 87; DE MARTINIS, p. 148, n. CCXCIII; <i>Collectanea</i> , p. 55-56, §176.
1669	Baghdad	Dubbi di un cappuccino, Jean-Baptiste de Saint-Aignan, a proposito del clero nestoriano sposato e della possibilità per i sacerdoti nestoriani convertiti al cattolicesimo di continuare a confessare i loro connazionali eretici o scismatici, compito a cui non possono sottrarsi; se parimenti ai diaconi cattolici sia lecito di nominare i nomi dei santi ritenuti eretici da Roma, intendendoli però come nomi indifferenti o detestandoli nel cuore; dubbio a proposito del potere di giurisdizione dei sacerdoti nestoriani convertiti al cattolicesimo e sul carattere episcopale della gerarchi scismatica.	Da Propaganda al Sant'Uffizio, 4 aprile 1669; i dubbi sono decisi il 28 agosto 1669, feria IV. ACDF, SO, St. St., QQ 2 c, fasc. 12; M 3 l, c.n.n.; cit. in UV 77, fasc. 16 e M 3 i, fasc. 9. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , § 185; DE MARTINIS, p. 157-158, n. CCCVIII; CCO, I, p. 87; COCCOPALMERIO, p. 54.
1671	Trebinje (Bosnia Erzegovina)	Il vescovo di Trebinje domanda se debba permettere che donne cattoliche si sposino con scismatici e se in assenza del legittimo parroco i figli dei cattolici possano essere battezzati dai monaci scismatici; supplica che s'impedisca a questi ultimi di concedere il divorzio ai suoi fedeli cattolici.	Sant'Uffizio, congregazione del 20 agosto 1671. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XV e citato a c. 435v-436r; M 3 i, fasc. 2, c.n.n. Vedi anche: DE MARTINIS, p. 170-171, n. CCCXXVII ; CCO, I, p. 89; <i>Collectanea</i> , §198; COCCOPALMERIO, p. 74 (data scorretta).
1673	Palestina e Siria	I cappuccini missionari in Palestina e Siria propongono alcuni dubbi sull'adattamento dei maroniti al calendario e ai digiuni degli scismatici quando si trovano in loro compagnia; domandano se sia meglio avvertire i fedeli di non sentire la messa in giorno di festa quando non	Propaganda, congregazione generale del 28 agosto 1673. Rimessi al Sant'Uffizio, ma non reperiti nell'archivio. APF, <i>Acta 1673</i> , f. 297. Vedi anche: <i>Verbali</i> , p. 559-560.

		possono accedere ai loro legittimi sacerdoti, piuttosto che recarsi alle chiese degli scismatici.	
1676	Bosnia	Diciassette dubbi del vescovo di Bosnia in merito ai matrimoni con apostati o musulmani e alle relazioni con scismatici: questi ultimi devono essere ribattezzati <i>sub condicione</i> ? Sono ammissibili come padrini di battesimo? I loro figli sono ordinabili senza dispensa? Etc.	Trasmesso da Propaganda il 12 luglio 1676, deciso al Sant'Uffizio il 14 ottobre 1676 e 5 novembre 1676. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. IV, cit. in lista precedenti c. 218r; <i>Dubia Varia 1669-1707</i> , fasc. XV, c. 389-399. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , p. 71, §211.
1680	Bosnia	Dubbi proposti dall'arcivescovo di Bosnia sui matrimoni misti.	Trasmessi da Propaganda il 12 agosto 1680, discussi al Sant'Uffizio il 28 agosto e comunicati alla Propaganda il 31 dello stesso mese. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XVII. Vedi anche: DE MARTINIS, p. 212, n. CCCXCVII; CCO, II, p. 325-27; <i>Collectanea</i> , §221 (2 dicembre 1680).
1681	Albania	Vari dubbi dei missionari in Albania, tra i quali se sia ammissibile che orientali scismatici e turchi possano fare da padrini nei battesimi dei figli dei cattolici, nell'eventualità in cui questo sia necessari per sedare rivalità e discordie.	Decisi al Sant'Uffizio il 17 agosto 1681 e comunicati a Propaganda il 23 settembre seguente. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XIX, c. 209, 210v; St. St., M 3 b, fasc. IV, cit. in lista precedenti c. 218rv.
1682	«Oriente»	Dubbi proposti da missionari cappuccini in Oriente riguardo alla validità dell'assoluzione conferita dai sacerdoti greci scismatici; se sia consentito ad un greco passato al rito latino di tornare al rito greco; se i missionari tra i maroniti possano conformarsi al loro uso durante la quaresima. In particolare, terzo dubbio: «se in caso di necessità o di pericolo di morte, ove non vi è altro confessore latino, possino lecitamente confessarsi dai Greci scismatici, e se il Greco riconciliato alla Chiesa Romana, per sfuggire la persecuzione degli scismatici, possa confessarsi dai medesimi».	Propaganda, congregazione generale del 13 gennaio 1682; dubbi trasmessi lo stesso giorno al Sant'Uffizio, qui discussi il 18 marzo e decisi il 1° aprile 1682, feria IV. APF, <i>Acta</i> 1682, c. 38-39. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. V, cit. in lista precedenti, c. 263v-270r, 264v; <i>Dubia Varia 1669-1707</i> , fasc. XXI (c. 406-417). Vedi anche: <i>Verbali</i> , p. 560.
1683	Chio, Smirne e	Si notifica come a Chios, Smirne e Costantinopoli i confessori cattolici «ascoltano le confessioni de'	Questione trasmessa da Propaganda al Sant'Uffizio con biglietto del 31 maggio 1683; il 7 giugno i

	Costantinopoli	scismatici, e gl'assolvono senza fare loro ripetere le confessioni precedenti fatte avanti li loro sacerdoti, e senza obbligarli prima ad abiurare l'eresia»	consultori votano circa l'approfondimento di un punto proposto, decisione approvata dai cardinali il 9 giugno 1683. ACDF, SO, <i>Dubia de Poenitentia 1625-1770</i> , fasc. IX, c. 56r-62v.
1685	Milos	Il vescovo di Milos segnala la poligamia dei latini con le donne greche dell'isola.	Lettera del vescovo di Milo all'inquisitore, 5 maggio 1685; girata al Sant'Uffizio, che delibera il 12 settembre. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XXII.
1687-1688	«Grecia»	Alcuni cappuccini missionari in «Grecia» chiedono se durante le confessioni i greci e gli armeni debbano essere interrogati sui singoli punti precisi in cui le loro chiese discordano dalla Romana, o se piuttosto sia meglio lasciarli nella loro ignoranza e buona fede; se possano dispensare i fedeli greci dalle astinenze e digiuni in caso di malattia, cosa che il clero greco non concede; se ai mercanti cattolici sia lecito lavorare di domenica, sola giornata in cui greci e turchi organizzano i mercati e le fiere.	Sant'Uffizio, voto dei consultori il 28 luglio 1687, approvato dai cardinali il 28 gennaio 1688. ACDF, SO, <i>Dubia Varia 1669-1707</i> , fasc. XXVII (c. 531-536).
1695	«Babilonia» (Baghdad)	I missionari cappuccini chiedono se possano concedere agli armeni scismatici l'uso della chiesa, per evitare scandali più grandi e comunque dopo aver rimosso dall'altare la pietra consacrata.	Propaganda, congregazione generale del 26 settembre 1695. APF, <i>Acta 1695</i> , c. 215-216v. Vedi anche: DE MARTINIS, 246, CDLXXXIII; CCO, II, p. 79; COCCOPALMERIO, 109.
1698	Aleppo	Dubbi sottoposti da alcuni missionari di Aleppo, riguardo alla possibilità per gli orientali convertiti di continuare a ricevere i sacramenti presso le loro chiese d'origine, confessandosi solamente dai missionari, per evitare di essere bollati come «Franchi»; seguono altri dubbi sui convertiti o i rinnegati che nascondono nel cuore la propria fede, non manifestandola all'esterno.	Propaganda, congregazione generale del 13 gennaio 1698: trasmesso al Sant'Uffizio, ma non reperito. APF, <i>Acta 1698</i> , c. 25-27. Vedi anche: <i>Verbali</i> , p. 561-562. Vedi anche: COCCOPALMERIO, p. 56.

1698	Cipro, Aleppo, Egitto	Il prefetto delle missioni di Cipro, di Aleppo e dell'Egitto, fra Agostino Angeliacense, domanda se i missionari possano predicare nelle chiese degli scismatici quando vi sono invitati.	Propaganda, 23 giugno 1698; Sant'Uffizio, 23 luglio 1698, feria IV. ACDF, SO, St. St. M 3 a, fasc. 8 (VIII), c. 57-62. APF, <i>Biglietti del S. Ufficio 1671-1710</i> , p. 162.
1699	Persia e Georgia	Quesiti del cappuccino Felice Maria da Sellano, missionario in Persia e Georgia, riguardo agli armeni cattolici e alla loro necessità di presentarsi ogni tanto alle chiese nazionali per non essere disprezzati o perseguitati, così come di ricorrere al clero scismatico per i sacramenti e le cerimonie pubbliche; vari dubbi sulla <i>communicatio in sacris</i> , i convertiti segreti, i digiuni e il calendario.	Discussi in congregazione generale di Propaganda il 4 maggio 1699: si citano precedenti in merito e si fanno osservazioni, rinviando all'esame del Sant'Uffizio (biglietto di trasmissione del 14 maggio 1699); ivi il consultore Giovanni Damasceno Bragaldi presenta il proprio voto su ciascuno dei dubbi, ma non sembra che si arrivi ad un decreto risolutivo. APF, <i>Acta 1699</i> , c. 141v-147r; copia dei dubbi in: SOCG, vol. 533, c. 58r-61v (63v: «l'originale [della lettera] sarà stato trasmesso al S.O.»). ACDF, SO, St. St., OO 5 h, c.n.n. e UV 20, c. 216r-231v (alle c. 224r-231r il voto del consultore).
1702-1703	Costantinopoli	Esame dottrinale degli articoli di concordia stipulati tra gli armeni cattolici ed apostolici di Costantinopoli, proposti dal padre cappuccino Hyacinthe-François di Parigi.	Con una lettera del 2 novembre 1701 il cappuccino padre Hyacinthe informa la Propaganda degli accordi raggiunti tra armeni cattolici e apostolici di Costantinopoli il 22 ottobre precedente (data del testo originale francese dei capitoli). Se ne discute nella congregazione del 9 maggio 1702, trasmettendo il testo al Sant'Uffizio il 29 maggio seguente. Il 28 giugno 1702 i cardinali inquisitori decidano di affidare l'esame del testo dei capitoli al consultore Giovanni Damasceno Bragaldi, che consegna il suo voto il 12 ottobre, ma i cardinali lo invitano a raccogliere più informazioni. Il 30 novembre il consultore sottopone dunque il testo degli articoli sia all'arcivescovo di Naxijevan Stefano Sciran che a quello di Isfahan Elia di S. Alberto, dai quali viene rimesso un voto in merito; la cosa si trascina fino a quando il 21 agosto 1703 la relazione finale di Bragaldi circa la non ammissibilità degli articoli è

			<p>approvata dai cardinali del Sant'Uffizio; il 27 agosto la decisione è notificata a Propaganda. ACDF, SO, St. St., QQ 2 f, fasc. XX (22), c. 254-284; QQ 3 i, fasc. I (a) e c.n.n.; UV 19, fasc. 4, c. 126r-145v; <i>Doctrinalia</i>, vol. 1, c. 375-382 (riassunto del voto di Bragaldi). APF, <i>Acta</i> 1702, c. 94v-97r; <i>Biglietti del S. Offizio 1671-1710</i>, c. 233-269 (245-255: voto di Bragaldi); SC, Armeni, vol. 4, c. 746rv, 801r-803v; SC, Armeni, vol. 5, c. 73r-79r.</p>
1704	Etiopia	<p>Il P. Giuseppe da Gerusalemme, prefetto delle missioni in Etiopia, presenta sei dubbi in merito al lecito utilizzo del vino eucaristico fatto con l'uva passa di zibibbo, alla legittima e valida ordinazione dei sacerdoti copti abissini, alla possibilità per i missionari di conformarsi ai digiuni locali e di celebrare sopra gli altari delle chiese scismatiche e infine sulla liceità per i cattolici locali di recarsi nelle chiese etiopi per celebrarvi e farvi altre cerimonie, in modo da evitare le persecuzioni.</p>	<p>I dubbi sono trasmessi da Propaganda al Sant'Uffizio il 20 ottobre 1703 e il 22 seguente sottoposti al consultore Giovanni Damasceno Bragaldi; dopo un lungo e complicato iter fatto di molteplici esami, si risponde agli ultimi dubbi il 10 e 12 aprile 1704, mentre il 22 luglio 1706 viene ammesso l'uso dello zibibbo, purché sia vero «vino».</p> <p>ACDF, SO, St. St., QQ 2 c, fasc. 6 e 13; UV 19, fasc. 5; <i>Doctrinalia</i>, vol 2, fasc. 14. Vedi anche: MANSI, vol. 46, coll. 107-108; <i>Collectanea</i>, p. 90-91, § 264-265; DE MARTINIS, p. 439 (errore data: 1704); CCO, II, p. 81 e 83; COCCOPALMERIO, p. 46-47.</p>
1704	Costantinopoli	<p>Dubbi dei missionari cappuccini di Costantinopoli, relativi agli armeni cattolici: se il decreto che proibisce di confessarsi ai sacerdoti scismatici sia valido anche <i>in articulo mortis</i>; se lo stesso decreto che vieta l'assistenza alla liturgia degli scismatici sia valido anche per quei luoghi dove non sia possibile reperire sacerdoti scismatici e per quelle preghiere e funzioni che non contengano errori di fede; se sia possibile dispensare un sacerdote armeno convertito al cattolicesimo dalla pubblica infusione di acqua nel calice eucaristico, purché vi provveda di nascosto in sacrestia; se gli armeni</p>	<p>Il 18 febbraio 1704 il papa ordina di passare i dubbi al Sant'Uffizio; biglietto di trasmissione del 2 giugno 1704; sulla base del voto del consultore Giovanni Damasceno Bragaldi (con interventi diretti del papa a cambiare alcune risoluzioni), i dubbi sono decisi il 7 e 14 agosto 1704.</p> <p>ACDF, SO, St. St., M 3 l, fasc. 1, c.n.n.e fasc. II, c. 11r; QQ 2 g, fasc. 42 (XLIII), <i>Elenchus</i>, c. 649rv (2° dubbio); UV 19, fasc. 7, c. 230r-246v (parere del Damasceno); <i>Dubia varia 1669-1707</i>, fasc. XXXV, c. 602-621 (l'originale dei dubbi è alle c. 604r-605r;</p>

		cattolici siano tenuti a rispettare integralmente il loro rito o piuttosto debbano adeguarsi ai digiuni e al calendario della Chiesa latina per la celebrazione delle festività; se sia lecito al parroco latino celebrare matrimoni misti, etc.	alle c. 608r-612r ci sono le soluzioni proposte da Bragaldi con a lato la soluzione definitiva approvata dal papa). APF, <i>Biglietti del S. Ufficio 1671-1710</i> , c. 281 (testo dei dubbi) Vedi anche: <i>Collectanea</i> , p. 91, §267 (2° e 3° dubbio); CCO, II, 83; COCCOPALMERIO, p. 46.
1704	«Oriente»	Dubbi dei missionari cappuccini in Oriente riguardo alla confessione (nove dubbi nella lettera indirizzata al pontefice, di cui solo tre considerati): se i cattolici possano confessare i loro peccati ai sacerdoti eretici e ricevere da loro i sacramenti; se i convertiti possano confessarsi sia dai missionari che dai sacerdoti eretici per non venire perseguitati; se i sacerdoti eretici abbiano « <i>clavium potestatem, solvendi scilicet et ligandi</i> ».	Sant'Uffizio, 10 dicembre 1704, feria IV. ACDF, SO, <i>Dubia de Poenitentia 1625 – 1770</i> , fasc. XI, c. 66r-69v.
1705	«Terra Santa»	Dubbi proposti dal curato di Betlemme, il minore osservante Alessandro da Monte Brandone: se un greco cattolico (melchita), ordinato da un vescovo scismatico, possa esercitare in buona coscienza il sacerdozio senza dispensa da Roma e celebrare in compagnia degli altri preti scismatici; se i convertiti segreti al cattolicesimo soddisfino al precetto domenicale udendo la messa nelle loro chiese scismatiche; parimenti, se essi possano confessarsi dei peccati veniali dai sacerdoti scismatici, riservando le confessioni complete a quelli cattolici.	Propaganda, congregazione generale del 22 giugno 1705. APF, <i>Acta 1705</i> , c. 222v-224v; citato nel lungo elenco di dubbi avanzato nel 1708 da Gaetano da Palermo (SOCG, vol. 565, c. 127r-131).
1707	Impero Ottomano	Dubbio dei mercanti armeni cattolici sparsi per l'Impero ottomano: se sia lecito agli armeni cattolici partecipare alla liturgia degli scismatici, dal momento che spesso non trovano chiese cattoliche in cui recarsi.	Memoriale indirizzato al pontefice, da questo trasmesso al Sant'Uffizio il 31 gennaio 1707; risolto il 22 febbraio e inviato come decreto due giorni dopo a Propaganda Fide. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. IX, c. 63-66; UV 52, fasc. 6; UV 54, fasc. 31. APF, <i>Biglietti del Sant'Uffizio 1671-1710</i> , c. 304r-305v. Vedi anche:

			MANSI, vol. 46, c. 108c; COCCOPALMERIO, p. 47.
1708	Aleppo	Difficoltà esposte dall'armeno cattolico di Aleppo «Macerdig» in merito all'osservanza dei decreti proibitivi della <i>communicatio in divinis</i> con gli scismatici; chi rifiuta di ricevere i sacramenti dal proprio clero si vede ad esempio negata la sepoltura. Supplica dunque che sia concessa a lui e ai suoi connazionali cattolici la possibilità di ricevere almeno una volta l'anno la comunione dai sacerdoti armeni scismatici. Chiede per sé l'assoluzione per essere stato comunicato in questo modo a forza (è paralitico).	La lettera di Macerdig del 20 maggio 1706 è trasmessa da Propaganda al Sant'Uffizio con biglietto del 4 giugno 1708; la questione esaminata e risolta il 20 giugno 1708. ACDF, SO, St. St., UV 52, fasc. 8 e M 3 l, fasc. I, c.n.n.; <i>Dubia de Eucharistia 1603-1788</i> , fasc. 20. APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 350.
1709	Isfahan-Nuova Giulfa (Persia)	Sette dubbi dei missionari di Isfahan e Nuova Giulfa, relativi alla <i>communicatio in sacris</i> degli armeni cattolici, che per timore o convenienza ricorrono al clero scismatico per ricevere i sacramenti e contraggono matrimoni con famiglie non cattoliche. Si riferisce in particolare della diversità di opinione dei missionari attivi in loco, dato che alcuni considerano ciò lecito in virtù della bolla <i>Ad Evitanda</i> , mentre altri no.	Dubbi trasmessi da Propaganda al Sant'Uffizio il 4 agosto 1707 e affidati al «consultore Damasceno» il 23 novembre; dopo numerose discussioni sui singoli dubbi, sul valore della <i>Ad Evitanda</i> e la questione della giurisdizione dei vescovi scismatici, il 14, 21 e 28 novembre 1709 si dà risoluzione definitiva, comunicata a Propaganda il 2 gennaio 1710. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 10 (X), c. 67r-149v; M 3 i, fasc. 2 (<i>rationes</i> delle risposte); M 3 l, c.n.n.; QQ 2 g, fasc. 42 (XLIII), <i>Elenchus</i> , c. 649v-650r; QQ 3 i, fasc. I; UV 52, fasc. 9; <i>Doctrinalia</i> , vol. 2, c. 298r-319v e c. 462r-476r. APF, <i>Biglietti del S.O. 1671-1710</i> , 380 e sg. (cfr. M 3 a, c. 68r-71v). Il 13 gennaio 1764 la Propaganda torna a chiedere i decreti in questione al Sant'Uffizio. ACDF, SO, <i>Dubia circa Baptismum 1760-1766</i> , fasc. XI. Vedi anche: MANSI, vol. 46, col. 108-109; <i>Collectanea</i> , §278; DE MARTINIS, p. 445 (errore di data: 1809); COCCOPALMERIO, p. 47-48.
1708-1709	«Terra Santa»	Lungo elenco di dubbi sulla <i>communicatio in sacris</i> proposti dal Guardiano di Gerusalemme Gaetano da Palermo.	Lettera del Guardiano alla Propaganda, 23 agosto 1708; trasmesso al Sant'Uffizio 14 gennaio 1709; rimesso al consultore Giovanni Damasceno Bragaldi il 30 gennaio seguente. Non è stato possibile trovare

			né il voto del Bragaldi né le risoluzioni in merito. È possibile che sia stato accorpato a dubbi simili. L'elenco di dubbi presente in APF e quello in ACDF sono simili ma non uguali. ACDF, SO, St. St., UV 50, fasc. 9. APF, SOCG, vol. 565, c. 127r-131v.
1709	«Tiro e Sidone» (Sayda)	L'arcivescovo melchita Aftîmyûs Sayfi domanda il modo corretto con cui comportarsi nei confronti di quegli scismatici ed eretici che in occasione delle festività ricorrono a lui e al suo clero per la confessione e comunione; ammette d'altro canto come anche per i cattolici sia necessario talvolta ricorrere ai sacerdoti eretici e scismatici.	Sant'Uffizio, 16 aprile-14 (15?) maggio 1709. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 11 (XI), cc.150r-155v; M 3 l, fasc. II, c. 11v. APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 372. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , I, p. 92, n. 276; MANSI, vol. 46, 108c-d; COCCOPALMERIO, 56-58; CCO, II, p. 83.
1710	Tokat	Il missionario armeno «Gregorio Arachiele» domanda se gli armeni cattolici di Tokat possano udire la messa nelle chiese degli scismatici nei giorni di festa, dato che non hanno una chiesa propria; chiede anche se sia lecito ad un sacerdote cattolico esercitare il proprio ministero nelle chiese degli eretici per evitare le persecuzioni.	Richieste esaminate al Sant'Uffizio il 4 e 6 agosto 1710. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 12 (XII), c. 156r-159v; M 3 l, fasc. II, c. 12r. (Nel 1713 il missionario torna a scrivere per evidenziare l'assoluta difficoltà di rispettare i decreti trasmessi: APF, <i>Acta</i> 1713, c. 26r-27v).
1710	Costantinopoli	Il vicario patriarcale di Costantinopoli domanda se a causa della persecuzione sia lecito agli armeni cattolici frequentare le chiese degli scismatici.	Quesito trasmesso da Propaganda al Sant'Uffizio il 4 maggio 1710, discusso dai consultori in feria II il 16 giugno 1710 e approvato dai cardinali in feria IV due giorni dopo. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 13 (XIII), c. 160r-165v (a c. 162rv capitolo di lettera del vicario patriarcale di Costantinopoli sulle cause della persecuzione).
1711	Georgia	Vari dubbi dei missionari in Georgia: se i maestri armeni cattolici possano evitare di far conoscere al popolo la sua eresia; se i parroci cattolici possano confessare validamente i loro fedeli scismatici senza ammonirli dei loro errori e senza istruirli nella fede cattolica; se possano infondere l'acqua nel calice di nascosto e non pubblicamente; se i convertiti possano essere presenti	Dubbi trasmessi da Propaganda al Sant'Uffizio il 16 aprile 1711; le risoluzioni e approvazioni dei singoli dubbi vengono discusse il 29-30 aprile, 4 e 7 maggio, 19 e 21 maggio, 29 maggio 1711. ACDF, SO, St. St., M 3 l, c.n.n. [4° e 5°]; QQ 2 g, fasc. 42 (XLIII), <i>Elenchus</i> , c. 650rv [4° e 5°]; UV 52, fasc. 9; H 7 c, «Casi proposti avanti N.S. 1709-1711», c.n.n.; <i>Dubia Varia 1708</i> –

		alle liturgie degli scismatici e se possano con loro pregare nelle chiese quando le orazioni siano prive di eresie; se i cattolici occulti possano confessarsi dai preti armeni almeno una volta l'anno o in pericolo di morte; se si possano ammettere alla ricezione dei sacramenti quelle donne armene e georgiane cattoliche che per evitare il pubblico ludibrio hanno finto di tornare all'eresia; se i missionari che a causa dell'esercizio della medicina si trovano spesso a soggiornare per lunghi periodi presso i georgiani possano partecipare alle loro liturgie e pregare nelle loro chiese.	1730, fasc. 7, c. 21r-50v; <i>Doctrinalia</i> , vol. 3, c. 53-69; APF, <i>Biglietti S.O. 1711-1720</i> , ff. 67r [1° e 2°], 67v-68r [3°-7°], 71r-92v (lungo voto del consultore Giovanni Damasceno Bragaldi in merito ai dubbi: 1 maggio 1711). Vedi anche: MANSI, vol. 46, col. 109ab; COCCOPALMERIO, p. 48.
1711-1712	Georgia e Armenia	Il cappuccino Tommaso da Massa pone diversi dubbi a proposito della <i>communicatio in sacris</i> dei cattolici locali, costretti a ricorrere alle chiese degli scismatici per l'assenza di quelle cattoliche e per non sembrare atei e irreligiosi agli occhi dei loro connazionali; anche i missionari hanno problemi analoghi, dovendosi ben presentarsi agli occhi della popolazione; chiede se gli armeni cattolici siano tenuti ad osservare integralmente i digiuni e il calendario festivo tipici del loro rito, o piuttosto conformarsi in questo alle abitudini della Chiesa romana; riferisce di come i <i>vardapet</i> cattolici e gli ex alunni del Collegio Urbano si rechino nelle chiese scismatiche per predicare solo di materie morali, là assistano alla liturgia e celebrino infondendo l'acqua di nascosto, poiché «se subito si manifestassero Cattolici, sariano scacciati dalle Chiese et andariano vagando senza profitto» - chiede come debbano comportarsi i missionari latini quando questi vengono a confessarsi da loro.	Relazione di Tommaso da Massa del 1710; discussa in congregazione di Propaganda il 5 novembre 1711; trasmessa al Sant'Uffizio il 12 luglio 1712 e raggruppata insieme ad altri dubbi proposti dal gesuita Jacques Villotte (vedi sotto). APF, <i>Acta</i> 1711, c. 545v-550r; SOCG, vol. 578, c. 699 e sg. ACDF, SO, UV 54, fasc. 38, c.n.n.
1712	Sivas, Tokat e Costantinopoli	Lettere di vari vescovi e religiosi armeni circa l'impossibilità di osservare i decreti romani che proibiscono la frequentazione delle chiese armene e la necessità di ammettere una qualche forma di	Il 12 luglio 1712 la Propaganda rimette al Sant'Uffizio le lettere in questione (che a sua volta le erano state trasmesse da Xaç'atur Arak'elian); per ordine del pontefice vengono accluse all'esame che il consultore Bragaldi è incaricato di fare sopra il memoriale di

		<i>communicatio in sacris.</i>	Jacques Villotte (vedi sotto). ACDF, SO, St. St., UV 54, fasc. 38, c.n.n. APF, SOCG, vol. 582, c. 520 e sg.
1712	Armenia	Memoriale del gesuita Jacques Villotte sulle missioni in Armenia e sulla possibilità per i cattolici locali di comunicare <i>in sacris</i> con gli eretici. Seguono 54 dubbi su materie collegate alla partecipazione dei missionari o dei religiosi convertiti alla liturgia degli scismatici, così come alla ricezione di sacramenti dalle mani di sacerdoti armeni..	Sant'Uffizio, 26 settembre 1712 (data della presentazione del memoriale a papa Clemente XI e rinvio di questo all'esame del consultore Giovanni Damasceno Bragaldi); il voto è reso ma non sembra che ciò conduca all'approvazione di un decreto. ACDF, SO, UV 54, fasc. 28 e 29.
1713-1714	Isfahan	Dubbi proposti dal vicario apostolico di Isfahan, Barnaba Fedeli da Milano: se i matrimoni tra armeni cattolici ed eretici siano leciti e a quali condizioni; se sia valido un matrimonio contratto da un prete armeno dopo aver ricevuto l'ordine e dopo la morte della prima moglie; se sia accettabile che molti armeni cattolici ricevano la comunione sotto le due specie; se sia valida la distinzione tra eresia formale e materiale che alcuni missionari utilizzano per giustificare i matrimoni misti.	Lettere del 30 maggio e 21 giugno 1713; il Sant'Uffizio rimette l'esame al consultore Giovanni Damasceno Bragaldi il 29 gennaio 1714. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XL (alle c. 428r-432r estratti dalle lettere del vicario). APF, <i>Acta</i> 1714, p. 89 § 25 e sg.
1715	Damasco, Siria e Palestina	Il custode cappuccino Doroteo della Trinità chiede se si possa permettere che i cristiani di Damasco, «invincibilmente ignorando la natura dello scisma, indifferentemente e secondo l'occasione che si li presenta ricevano i sacramenti or in Rito Latino, ora in Rito Greco, come che niente importi il riceversi or nell'uno or nell'altro rito»; se i greci possano ricevere i sacramenti dagli scismatici e intervenire alle loro celebrazioni «per la loro invincibile ignoranza, o per evitare una grave e dannosa persecuzione».	Trasmesso da Propaganda al Sant'Uffizio il 27 giugno 1715, viene qui deciso il 22 agosto seguente. ACDF, SO, St. St., QQ 2 l, fasc. 13, c. 116-137; H 7 c, c.n.n.
1715	Petervaradino (Serbia)	Dubbi del missionario Stefano Bernacovich sui matrimoni misti contratti davanti a sacerdoti scismatici a cui poi seguano nozze diverse davanti al parroco	Sant'Uffizio, 31 gennaio 1715. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1603-1722</i> , fasc. XLI.

		cattolico (e viceversa).	
1718	Crimea	Il gesuita Curmillon, missionario in Crimea, segnala come gli armeni locali cantino il <i>Trisagion</i> secondo la versione ereticale e i sacramenti siano amministrati indistintamente ad eretici e cattolici; i missionari ritengono illecito ricevere dal clero non unito i sacramenti a meno di grave necessità; afferma che sarebbe meglio mandare un decreto scritto in armeno con la proibizione degli abusi segnalati.	Senza data, è stato reperito solo il voto del commissario Lucini. APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 121-128. ACDF, SO, St. St., QQ 3 l, fasc. 28 (voto Lucini); UV 54, fasc. 23, c.n.n.
1718	Siria e Palestina, Damasco	Il missionario «Ambrogio Redonense» chiede se possano essere ammessi al sacramento della penitenza quei siriani che sono eretici in modo solo «materiale» e se si possano assolvere quelli che frequentano le chiese e i sacramenti degli eretici perché costretti, ma che detestano in cuor loro gli errori e la menzione dei santi considerati eretici da Roma.	Biglietto di trasmissione da Propaganda al Sant'Uffizio il 27 settembre 1718; risoluzione dei consultori del Sant'Uffizio per ottenere maggiori informazioni il 5 dicembre 1718. ACDF, SO, St. St., QQ 2 c, fasc. 15, c. 209-222; <i>Doctrinalia</i> , vol. 4, fasc. 25, c. 338-341.
1718	«Levante»	Dubbi del carmelitano Giuseppe Maria di Gesù: se i missionari attivi nel Levante e privi per anni della possibilità di confessarsi con sacerdoti cattolici possano validamente ricorrere al clero scismatico; se anche i cattolici laici privi di missionari o altri confessori possano ricorrere agli scismatici, <i>extra articulum mortis</i> .	Lettera del missionario girata da Propaganda al Sant'Uffizio il 9 giugno 1718; voto dei consultori del Sant'Uffizio, 4 luglio; decisione del pontefice, 14 luglio 1718. ACDF, SO, <i>Dubia de Poenitentia 1625-1770</i> , fasc. XVIII, c. 96r-104v (citato anche in St. St., M 3 l, c.n.n.).
1718-1723	Levante e Impero Ottomano	Dubbi sulla <i>communicatio in sacris</i> tra armeni cattolici e scismatici nell'Impero ottomano. «1°) Se sia lecito a cattolici armeni portarsi nelle chiese de' scismatici, ateso che non possono in altra maniera senza pericolo della vita conferire il battesimo a loro bambini, fare i matrimoni de loro figliuoli, né dare sepoltura a loro defonti;	Nell'ottobre 1718 Mechitar sottopone alcuni dubbi teorici sulla <i>communicatio</i> e quindi propone in un memoriale ragioni per scioglierli positivamente; al suo parere e a quello di Xaç'atur Arak'elean risponde il padre Baldrati e si arriva ad un primo voto negativo dei consultori. Tuttavia il papa non si conforma al loro voto e il 12 gennaio 1719 decreta <i>quod consulant doctores</i> . Dalla fine del 1720 si raccolgono numerosi

		<p>2°) Se confessandosi alcuno di aver contravenuto (supposto che non sia lecito) si possi dar loro l'assoluzione senza esigere un giuramento espresso di non più andarvi;</p> <p>3°) Se sia lecito il ripiego prudenziale, che i cattolici possino entrare nelle chiese de scismatici per atto di curiosità, la quale non può osservarsi in altra maniera, se non col fermarsi alle loro sagre funzioni come a rappresentazioni profane, senza far orazione, né adorare il santissimo sacramento interiormente, con fare però l'atto esterno, come fanno li scismatici, per non essere da medesimi insultati e maltratti nella persona.»</p> <p>(ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 14, copertina)</p>	<p>pareri dei religiosi attivi in Oriente o con esperienza missionaria. Chiusa l'indagine, il 3 giugno 1723 i cardinali inquisitori sospendono la risoluzione dei dubbi proposti da Mechitar e ordinano che dalla Propaganda si invii in Oriente una risposta «non per definizione, ma per mera istruzione generale» (Istruzione <i>Cum a pluribus...</i>). ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. 14 (XIV), c. 166r-416v (fascicolo principale con raccolta di tutti i pareri dei missionari sulla <i>communicatio</i>, raccolti nel corso dell'inchiesta scaturita dall'esame dei dubbi); M 3 l, c.n.n.; QQ 2 g, fasc. 41 (LXII), c. 562-569, fasc. 42 (LXIII), <i>Elenchus</i>, c. 650v-651r (12/01/1719) ; QQ 3 i, fasc. II (voto Baldrati), III (lettera Kachatur), IV (<i>Informazione</i> del P.re Michitar), V (Lettera Gallani), VI (Riassunto); <i>Doctrinalia</i>, vol. 4, c. 279r-308r. APF, SC, Missioni - Miscellanee, vol. 4, p. 290 e sg.; <i>Biglietti S.O. 1711-1720</i>, c. 425-26, 429-432. Vedi anche: MANSI, vol. 46, coll. 109b-110a; COCCOPALMERIO, p. 147.</p>
1719	Cairo	<p>Dubbio proposto da Aftîmyûs Şayfî, arcivescovo melchita di Tiro e Sidone: afferma di aver inviato un proprio sacerdote al Cairo per garantire l'accesso ai sacramenti ai convertiti, dato che i locali missionari di Terra Santa negavano loro l'accesso ai sacramenti se non avessero prima fatto giuramento di non comunicare più in nessun caso con gli scismatici.</p>	<p>Lettera trasmessa da Propaganda al Sant'Uffizio il 23 febbraio 1719 e qui discussa il 27 marzo (voto del commissario Lucini) e 30 marzo 1719 (approvazione). ACDF, SO, St. St., M 3 a , fasc. XV (15), c. 417r-430v; <i>Doctrinalia</i>, vol. 4, c. 342-343.</p>
1719	Aleppo	<p>Il patriarca melchita Athanâsyûs Dabbâs (in realtà in quel momento rinunciatario al trono a favore di Cirillo V al-Za'îm) propone otto dubbi: se i greci siano obbligati a rispettare tutti i loro riti che non siano contrari alla fede cattolica «e se questi riti spettano al dogma, o no»; se debbano essere reiterate le confessioni di quanti si confessano da sacerdoti che ignorano la natura dello scisma dei greci; «se udendo la messa de' Greci si sodisfa</p>	<p>Dubbi trasmessi da Propaganda al Sant'Uffizio il 3 febbraio 1719, decisi in congregazione il 30 marzo 1719. ACDF, SO, <i>Dubia Varia 1708 – 1730</i>, fasc. 14; <i>Doctrinalia</i>, vol. 4, fasc. 26; St. St., M 3 l, c.n.n.; QQ 3 l, fasc. 25.</p>

		assolutamente al precetto delle Domeniche e Feste»; «se li Prelati Cattolici possano trattare con i Greci Scismatici, o riceverli in casa loro, per cattivarli maggiormente alla S. Fede Cattolica, senza però aderire alli loro errori»; se sia possibile per un prelado cattolico ammettere temporaneamente l'ufficio liturgico in memoria di Gregorio Palamas; se sia meglio aprire controversie pubbliche sui punti di dissenso teologico o piuttosto passarli sotto silenzio, particolarmente con i fedeli più semplici.	
1722	Akhmim (Egitto)	Il prefetto delle missioni francescane dell'alto Egitto Benedetto da Teano domanda se sia lecito ai sacerdoti copti recentemente convertitisi al cattolicesimo amministrare i sacramenti ai loro connazionali eretici e scismatici per evitare persecuzioni; e se si debba negare l'assoluzione sacramentale a quanti non intendono abbandonare questa pratica.	Biglietto di trasmissione da Propaganda del 6 febbraio 1722; esaminato al Sant'Uffizio il 19 febbraio (feria V) e 25 febbraio (feria IV). ACDF, SO, <i>Dubia de Eucharistia 1603-1788</i> , fasc. 26; <i>Doctrinalia</i> , vol. 5, c. 219r-220v.
1723	Malta, Roma, Corfù	Un greco originario di Larissa in Tessaglia afferma di essersi sposato a Malta con una donna latina, di fronte al parroco latino; di aver quindi preso illecitamente gli ordini minori da un vescovo greco cattolico residente a Roma e il sacerdozio da un vescovo greco scismatico di Creta, finendo come parroco nell'isola di Corfù. Tornato a Roma, chiede di essere assolto.	Sant'Uffizio, 18 agosto - 25 settembre. ACDF, SO, St. St., QQ 2 l, fasc. XVIII.
1726	Ninive (Mesopotamia)	Dubbi sollevati dal sacerdote caldeo di Ninive «Cheder Ormisda»: se i cattolici caldei possano assistere lecitamente alla messa e alle liturgie dei nestoriani; se possano lecitamente ricevere da essi i sacramenti, soprattutto confessione ed eucaristia; se i sacerdoti caldei cattolici possano celebrare la messa nelle chiese nestoriane in compagnia del clero eretico, ed ivi amministrarvi i sacramenti ai loro connazionali cattolici.	Trasmesso da Propaganda al Sant'Uffizio nell'agosto 1726, decisi il 12 settembre con rinvio ai decreti già esistenti in merito. ACDF, SO, St. St., M 3 l, c.n.n.; QQ 2 b, fasc. 25 (XXVI), p. 196; cit. anche in QQ 2 g, fasc. 42 (XLIII), <i>Elenchus</i> , c. 651v-652r; UV 77, fasc. 27; <i>Doctrinalia</i> , vol. 5, c. 311r. Vedi anche: COCCOPALMERIO, p. 48.

1726	Tunisi	L'inquisitore di Malta trasmette una lettera scritta da una donna armena cattolica sposatasi con il console olandese di Tunisi prima di nascosto alla cattolica, e poi pubblicamente «coll'assistenza del Paroco Greco». Si chiede se il matrimonio debba essere rivalidato.	Lettera del 29 dicembre 1725 trasmessa al Sant'Uffizio; l'8 maggio 1726 il caso è discusso in congregazione, e si decide di scrivere a Propaganda perché raccolga informazioni. Il prefetto delle missioni cappuccine risponde il 15 giugno, il vicario apostolico di Algeri il 7 ottobre. Deciso il 2 dicembre 1726, feria IV. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1723-1739</i> , fasc. VII.
1727-1729	Smirne e Eĵmiacin (Armenia)	Istanza del vescovo armeno di Smirne Minas Pervasian (P'ēruazean) per essere riconciliato con la Chiesa cattolica in seguito alla sua ricaduta nell'eresia dopo la professione di fede; dialogo con il <i>kat'olikos</i> di Eĵmiacin circa la comunicazione <i>in divinis</i> tra gli armeni.	Sant'Uffizio, 3 luglio 1727 – 7 novembre 1729. ACDF, SO, St. St., H 4 d, n. 156; QQ 2 g, fasc. 42 (XLIII), cc 570r-714v (documentazione completa con <i>Elenchus</i> di decreti precedenti in materia di <i>communicatio</i>); M 3 l, fasc. 1, c.n.n. (riassunto della vicenda; le istruzioni sono in copia nel fasc. II, c. 15r-22v); UV 77, fasc. 15, 16, 17 e 18; APF, SC, Armeni, vol. 9, c. 1r-8v e SOCG, vol. 674, c. 262.
1729	Nicopoli (Nikopol, Valacchia-Bulgaria)	Dubbi proposti dal vescovo di Nicopoli su quale calendario debbano seguire gli scismatici servitori dei cattolici (e viceversa), se siano lecite la partecipazione mista ai funerali, la confessione ai sacerdoti scismatici in punto di morte, etc.	Sant'Uffizio, maggio 1729. ACDF, SO, St. St., H 4 d, n. 152; UV 77, fasc. 14, c.n.n.
1731	Serbia	Sedici dubbi del padre Battucci, tra i quali: se un cattolico in punto di morte possa chiedere e ricevere l'assoluzione da un sacerdote scismatico o eretico; se i cattolici possano far da padrini agli eretici e agli scismatici e se possa un eretico far da padrino a un cattolico; se sia lecito ai cattolici frequentare le chiese degli eretici e scismatici. Varie questioni sui matrimoni misti.	Sant'Uffizio, 20 settembre 1731: sono discussi i primi quattro dubbi riguardanti la questione matrimoniale. ACDF, SO, <i>Dubia de matrimonio 1723-1739</i> , fasc. XI; St. St., M 3 i, fasc. 20. APF, <i>Biglietti del S. Offizio 1721-1740</i> , c. 226, 230, 232.
1732-1733	«Babilonia» (Baghdad, Mesopotamia)	Alcuni religiosi caldei si professano cattolici nonostante siano stati ordinati dal patriarca nestoriano e quindi siano costretti a comunicare con lui <i>in divinis</i> : si chiede se sia lecito commemorare il patriarca scismatico nella messa e se i missionari possano ammettere ai sacramenti	Lettera del 11 febbraio 1732 a Propaganda; il caso è trasmesso al Sant'Uffizio il 6 dicembre 1732 e qui esaminato il 15 dicembre 1732, 20 febbraio e 29 febbraio 1733. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. XVIII (18), 33 c.; QQ 3 l, fasc. 29 (parere dell'abate

		i caldei che comunicano <i>in divinis</i> .	Assemani). Vedi anche: COCCOPALMERIO, p. 48, 124.
1734	Costantinopoli	«Se gl'Armeni cattolici di Costantinopoli per esimersi dalle persecuzioni degl'Armeni scismatici possano intervenire nelle chiese scismatiche alle messe che da loro celebransi».	Propaganda, 29 marzo 1734. Citato in ACDF, SO, St. St., D 7 d, fasc. 28 (elenco precedenti).
1734	Tinos	«Gabriele Gavalà», prete greco cattolico dell'isola di Tinos, chiede di essere assolto dall'irregolarità contratta per aver ricevuto gli ordini da un vescovo scismatico ed aver comunicato con loro <i>in divinis</i> come monaco sul Monte Athos.	Sant'Uffizio, il 23 giugno 1734 si richiede che faccia la professione di fede, svolta il 25 giugno; il pontefice l'assolve formalmente il 30 giugno seguente. ACDF, SO, St. St., QQ 2 l, fasc. 35.
1735	Malta	Il sacerdote melchita «Giubeir» segnala come a Malta i parroci greci presenti ammettano «alla comunione de' Cattolici nelle proprie chiese parochiali tanto quelli Greci che si sa pubblicamente esser di rito Cattolico, come molti altri che capitano in quest'Isola, de' quali si ha gran fondamento di credere che siano Scismatici, come procedenti dalle parti di Levante, dove si sa non esservi che pochi o verun vero cattolico romano».	Sant'Uffizio, 18 settembre 1735. ACDF, SO, St. St., QQ 2 l, fasc. 36.
1740	Terra Santa	Il minore osservante Riccardo Vlacher riferisce di come gli armeni di Gerusalemme abbiano accolto solennemente nella loro Chiesa il padre superiore di Terra Santa, chiedendo se sia lecito partecipare ad una tal cerimonia dato che in essa «si usavano le sagre vesti, si procedeva processionalmente con ceri accessi, assistendo e cantando i detti Eretici».	Sant'Uffizio, 1° dicembre 1740, feria V. ACDF, SO, St. St., QQ 2 g, fasc. 36; M 3 l, c.n.n. (nel fasc. II, si ha alle c. 25-37 il lungo voto sulla questione). APF, <i>Biglietti del S. O. 1721-1740</i> , c. 441r-443r.
1742	Tokat	Sull'osservanza del calendario gregoriano o giuliano tra gli armeni di Tokat e sul problema della <i>communicatio in sacris</i> .	Sant'Uffizio, 15 novembre 1742. ACDF, SO, St. St., QQ 2 g, fasc. 38; M 3 l, c.n.n.
1742	Georgia	Fra Claudio da Reggio, prefetto delle missioni cappuccine di Georgia, propone diversi dubbi, tra i quali	Manca la data esatta, si conservano solo i dubbi e il voto a riguardo nell'archivio del Sant'Uffizio. ACDF,

		se possa permettersi che un sacerdote armeno cattolico mescoli l'acqua nel calice solamente di nascosto per evitare le persecuzioni e se sia tollerabile da parte degli armeni cattolici «l'osservanza delle due famose astinenze, che si osservano dopo Natale, e dopo settuagesima dagli eretici armeni».	SO, St. St., H 4 d, n. 147; il caso è segnalato nella rubrica di <i>Dubia Varia 1731-1753</i> , fasc. 9, ma il fascicolo è mancante.
1743	Ragusa (Dubrovnik)	Dubbi dell'arcivescovo latino: se sia tenuto ad impedire che i sacerdoti scismatici amministrino i sacramenti (ed in particolare l'eucaristia) nei territori cattolici; se il sacerdote scismatico sia privo di giurisdizione in quanto scismatico.	Sant'Uffizio, 18 novembre 1743. ACDF, SO, St. St. M 3 b, fasc. III (voto dei consultori Lucini e Besozzi); M 3 m, «Ragusi 1747»; M 3 i, fasc. 12 (voto del commissario Lucini).
1743	Filippopoli (Plovdiv, Bulgaria)	Sulla validità di un matrimonio contratto tra un cattolico e una greca scismatica davanti al <i>kadi</i> .	Sant'Uffizio, 5 settembre 1743. Citato in ACDF, SO, St. St., I 7 b, fasc. 34, elenco dei casi.
1745	Cairo	Il P. Guardiano di Terra Santa domanda se sia lecito ai cattolici fare da padrini di battesimo ai figli degli eretici e viceversa; se sia lecito ai cattolici partecipare ai funerali degli eretici ed entrare nelle loro chiese con le candele accese.	Propaganda trasmette il dubbio al Sant'Uffizio il 25 settembre 1745, è qui deciso il 9 dicembre. ACDF, SO, St. St. M 3 b, fasc. IV; M 3 l, c.n.n. (nel fasc. II, alle c. 39-44 il voto del 5 marzo 1746 sulla questione); <i>Dubia de Baptismate 1741-1758</i> , fasc. XII. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , §§ 354- 355; CCO, II, p. 87.
1745-1746	Roma, Oriente	Dubbio del p. Tubini, Penitenziere della Basilica Vaticana, circa la liceità per i greci che hanno abiurato lo scisma di tornare nei loro paesi e ivi comunicare <i>in divinis</i> con i loro connazionali scismatici e ricevere da loro i sacramenti. Nel caso non fosse così, come possono regolarsi quanti devono tornare per ricongiungersi con i propri familiari?	Sant'Uffizio, 18 agosto 1746, feria V. ACDF, SO, St. St., H 4 d, n. 139; M 3 b, fasc. V.
1749 e 1751	Algeri	Tre dubbi del vicario apostolico di Algeri circa la partecipazione dei non cattolici ai funerali cattolici (e viceversa), riguardo all'impossibilità a volte di celebrare nei giorni festivi e astenersi dalla carne nelle viglie, e	Sant'Uffizio, 5 agosto 1749 e 21 gennaio 1751. ACDF, SO, St. St., M 3 l, fasc. II, c. 44r-46v; M 3 b, fasc. VI; copia dell'istruzione del 5 agosto 1749 in H 4 d, fasc. 155. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , p. 213, §371 e

		circa la possibilità di ammettere alla messa i non cattolici che danno segni di volersi convertire. Nel 1751 si rinnova il problema relativamente all'«accompagnamento scambievole che fanno li cattolici ed eretici, nel portare i loro defunti alla sepoltura», ritenuto uso antico e non particolarmente pregiudizievole perché si limita al corteo funebre fino al cimitero, con successivi riti separati.	p. 217, §379; COCCOPALMERIO, 107; CCO, II; p. 89.
1752	Sofia (Bulgaria)	L'arcivescovo di Sofia domanda se sia lecito ai cattolici latini osservare le feste secondo il calendario dei greci scismatici, adottando anche i loro digiuni; e se sia lecito ai missionari validare <i>ex post</i> i matrimoni contratti davanti ai <i>kadi</i> .	Sant'Uffizio, 17 febbraio 1752. ACDF, SO, <i>Dubia varia 1731-1754</i> , fasc. XXIV (voto del padre Bianchi, 17 novembre 1751); St. St., I 7 a, fasc. 45.
1752	Antivari (Bar)	Caso delle processioni del <i>Corpus Domini</i> comuni tra latini cattolici e greci ortodossi a Spizza (Antivari), difese come lecite da un parroco locale, «Nicolao Giorga».	Lettere dell'arcivescovo di Antivari del 12 e 15 luglio 1751; dubbio trasmesso da Propaganda al Sant'Uffizio il 15 novembre 1751; deciso al Sant'Uffizio il 24 febbraio 1752. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. VIII, c. 508r-538r (voto negativo del padre Bianchi; lettera di difesa del Giorga); M 3 l, c.n.n.; M 3 m, c.n.n.. APF, <i>Acta</i> 1752, c. 192 e sg.; <i>Acta</i> 1754, p. 36e sg.; <i>Acta</i> 1756, p. 96 e sg.; <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , p. 198 (elencato tra i «Decreti che ammettono in qualche modo la <i>communicatio</i> »). Vedi anche: <i>Collectanea</i> , I, 226, §384; COCCOPALMERIO, 105, 154-55; DE MARTINIS, p. 323-24, n. DLXXXIX; CCO, II, p. 91-93.
1753	Tinos	Dubbi proposti dal P. Pietro Betti, missionario gesuita, sopra la comunicazione <i>in divinis</i> dei cattolici con eretici e scismatici: in particolare, se sia possibile permettere che i preti greci celebrino nelle chiese latine e che essi partecipino ai funerali dei cattolici; se sia lecito ai cattolici di rito greco che non hanno una chiesa propria comunicare <i>in divinis</i> con gli scismatici; se sia lecito ai	Dubbi trasmessi da Propaganda il 24 marzo, decisi al Sant'Uffizio il 10 maggio 1753. Le risoluzioni saranno ripubblicate in appendice all'Istruzione del 1729, insieme ad un brano del <i>Tractatus de Synodo Dioecesana</i> di Benedetto XIV (1748): lib. 6, cap. 5. ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. XVII (17), appendice all'istruzione a stampa del 1729; M 3 b, fasc. 9 (IX);

		confessori latini amministrare il sacramento della penitenza ai cattolici che comunicano <i>in divinis</i> .	M 3 l, c.n.n.; I 3 s (voto del consultore Bianchi sul valore della <i>Ad Evitanda</i>). APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 87r-88v e 90r-91r; <i>Biglietti del S. Offizio 1741-1756</i> , c. 240-241. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , p. 231, § 389; COCCOPALMERIO, 79, 96-97, 106-107, 129, 150; CCO, II, p. 95-97; DE MARTINIS, p. 325-327, n. DXCI.
1754	Syros	Il vescovo di Syros chiede di poter concedere ad un sacerdote greco scismatico la facoltà di celebrare la messa nelle chiese cattoliche sparse per la campagna dell'isola, facoltà già concessa in passato dai suoi predecessori.	Sant'Uffizio, 14 novembre 1754, feria V. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. 11 (XI), voto negativo del Bianchi rovesciato dal voto di un anonimo consultore, che convince il Papa; M 3 l, c.n.n.; M 3 m, fasc. «Sira 1754». Presente nei «Decreti che ammettono in qualche modo la comunicazione»: APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 197v; cfr. anche <i>Biglietti del S. Offizio (1741-1756)</i> , p. 280. Vedi anche: <i>Verbali</i> , p. 625-626; COCCOPALMERIO, p. 153.
1755	Naxos	L'arcivescovo latino di Naxos chiede se siano validi i matrimoni misti contratti nelle parrocchie greche alla presenza di sacerdoti greci; e se il vicario apostolico possa permettere i matrimoni tra cattolici e scismatici nell'arcipelago o anche assistervi, considerato lo scarso numero di latini presenti.	Sant'Uffizio, deciso il 13 novembre 1755. ACDF, SO, <i>Dubia de matrimonio 1755-1758</i> , fasc. IV, c. 311r-336v; St. St., H 4 d, n. 158; citato anche in I 7 b, nell'elenco di casi verso la fine del fasc. XIV (34).
1756	Mosul	Il missionario domenicano Lanza chiede di concedere ai cattolici orientali, e particolarmente ai giacobiti, la facoltà di recarsi ogni tanto nelle chiese degli eretici, senza peraltro partecipare alla liturgia né ai sacramenti, ma solamente per farsi vedere in orazione in modo da rispettare la loro devozione per i santi e soprattutto per non essere inquietati dai loro connazionali.	Il dubbio di padre Lanza è del 7 ottobre 1754; trasmesso dalla Propaganda il 18 giugno 1756, è deciso al Sant'Uffizio il 5 agosto in congregazione di feria V e notificato il 14 agosto seguente. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. 12 (XII); M 3 l, c.n.n.. APF, <i>Biglietti del S. Offizio, t. 1°</i> , p. 89rv; <i>Biglietti del S. Offizio (1741-1756)</i> , p. 341-342.
1756	Santorini	Il vescovo di Santorini riferisce dell'inveterato abuso di contrarre matrimoni misti tra greci e latini e di come sia	Trasmesso dalla Propaganda il 23 agosto 1755, deciso al Sant'Uffizio l'11 marzo 1756. ACDF, SO, St. St.,

		<p>impossibile impedirlo senza spingere i cattolici allo scisma; tali unioni si svolgono normalmente davanti al parroco del padre e i figli maschi così concepiti seguono il rito paterno, mentre le femmine quello materno. Segnala inoltre come molti abitanti delle campagne di rito latino siano costretti a ricorrere alle funzioni greche, per l'assenza di sacerdoti latini. In tali luoghi accade che, in occasione di alcune feste, greci scismatici e latini cattolici si ritrovino insieme per celebrare, con la compresenza dei vescovi dei due riti.</p>	<p>M 3 b, fasc. XIII; <i>Dubia de Matrimonio 1755 – 1758</i>, fasc. II (c. 43r-85v).</p>
1756	Roma (per tutto l'oriente)	<p>Dubbi proposti dal penitenziere di lingua greca della Basilica Vaticana: se sia lecito ai sacerdoti di rito greco celebrare nelle chiese dei latini nel caso in cui facciano la commemorazione del patriarca di Costantinopoli, anche se non come capo e dottore universale ma piuttosto come capo civile, e non celebrino invece la festa di Gregorio Palamas; se i cattolici di entrambi i riti possano assistere alle messe celebrate dai sacerdoti greci, purché espurgate dai contenuti scismatici; se i fedeli che non possono ricorrere ad un sacerdote cattolico possano udire la messa festiva da un sacerdote scismatico e da lui comunicarsi, o se piuttosto debbano rimanere per molti anni o addirittura per tutto il resto della loro vita senza sacramenti; se per «caso di estrema necessità» si debba intendere solo <i>in articulo mortis</i>, o anche per altri motivi seri, come il rischio di divorzio o di persecuzioni e la perdita dei beni.</p>	<p>Sant'Uffizio, 29 novembre 1756. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. XIV.</p>
1757	Antivari (Bar)	<p>L'arcivescovo di Antivari domanda se sia lecita la pratica, molto diffusa in Albania, secondo la quale gli scismatici locali pagano i sacerdoti latini per celebrare esequie e messe in suffragio dei loro defunti. Il clero cattolico normalmente accetta e applica le intenzioni a favore degli antenati dei defunti, che erano stati in precedenza</p>	<p>Congregazione Generale di Propaganda, 18 aprile 1757. APF, <i>Acta</i> 1757, n. 21, ff. 141v, 149v (cit. on CCO, II, p. 109-111). Vedi anche: <i>Collectanea</i>, p. 257-258, §405; COCCOPALMERIO, p. 114, 157-158.</p>

		uniti con la Chiesa di Roma.	
1757	Roma, Levante	Il monaco mechtarista Giorgio Antepli (Gēorg Pałtatean) supplica di poter essere riammesso alla celebrazione della messa, da cui era stato sospeso per aver sostenuto in Levante che la <i>communicatio in sacris</i> fosse lecita.	Dal Sant'Uffizio alla Penitenzieria, 29 agosto-2 settembre 1757. ACDF, SO, St. St., M 3 l, fasc. II, c. 49r-50r; vedi anche <i>infra</i> , ad 1761.
1757	Antivari (Bar)	L'arcivescovo di Antivari chiede se si possa tollerare che alcuni parroci cattolici celebrino in chiese che sono state usurpate dai greci e nelle quali ora si svolgono i loro uffici.	Trasmesso da Propaganda il 23 aprile 1757, discusso al Sant'Uffizio il 1° dicembre 1757, feria V. Dopo aver ricevuto ulteriori informazioni il 10 aprile 1758, il 6 maggio successivo si ribadisce quanto già deciso. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. XVI; M 3 l, c.n.n.; M 3 m, fasc. «Antibari 1757». Presente nell'elenco dei «Decreti che ammettono in qualche modo la comunicazione»: APF, <i>Biglietti del S. Offizio, t. 1°</i> , c. 197v-198r (cfr. anche c. 92r-93v); <i>Biglietti del S. O. 1757-1778</i> , c. 33r-36r. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , p. 258, §408; CCO, II, p. 97-99; DE MARTINIS, p. 332, n. DXCVIII.
1757-1758	Roma, Oriente	Discussione intorno al progetto di proibire la <i>communicatio in sacris</i> rendendola caso riservato agli ordinari; e se si debbano considerare sospesi <i>ipso facto</i> i parroci cattolici che assistono ai matrimoni misti con gli scismatici.	La bozza del progetto è trasmessa da Propaganda al Sant'Uffizio il 23 settembre 1757; i voti dei tre consultori (Assemani, Castelli, Ganganelli) sulla questione sono rimessi al cardinal Spinelli il 18 gennaio 1758. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. XV (c. 772r-841v).
1758	Sofia (Bulgaria)	L'arcivescovo latino di Sofia chiede se sia lecito ai fedeli bulgari latini in assenza di sacerdoti cattolici sentire la messa degli scismatici e servirsi dei loro preti per i funerali; l'arcivescovo riferisce di non avere su ciò istruzione alcuna. Riferisce inoltre di come i greci domandino ai missionari di benedire le loro case il giorno dell'Epifania e che i latini seguono i digiuni secondo il rito greco per non scandalizzare gli altri.	Propaganda Fide, congregazione del 17 aprile 1758. APF, <i>Acta</i> 1758, c. 174-175; vedi anche: <i>Collectanea</i> , 263, §411; COCCOPALMERIO 106 155; CCO, II, p. 99-101; DE MARTINIS, p. 333, n. DXCIX.

1758	Sofia (Bulgaria)	Dubbi matrimoniali dell'arcivescovo di Sofia, circa la validità dei matrimoni contratti davanti al «coggia» islamico o al prete scismatico.	Sant'Uffizio, 31 agosto 1758. APF, <i>Biglietti del S.O. 1757-1778</i> , c, 48r e sg.; ACDF, St. St., I 3 p.
1759	Costantinopoli	«Se per i matrimoni contratti da Latini con parte eretica in Costantinopoli <i>coram ministro haeretico</i> , e conseguentemente <i>coram</i> non proprio parroco, debba concedersi al Vicario Patriarcale la facoltà di rivalidarli nonostante la permanenza di una delle parti nell'eresia».	Propaganda, congregazione generale del 21 maggio 1759. APF, <i>Acta</i> 1759, ff. 244v-245, cit. in CCO, II, p. 341. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , §415 e DE MARTINIS, p. 336, DCIII (ma: 21 marzo). Lunga discussione sull'applicabilità del decreto tridentino sul matrimonio a Costantinopoli (c. 227-244).
1760	Nicopoli (Nikopol, Valacchia-Bulgaria)	Dubbi matrimoniali di mons. Puglisi, vescovo di Nicopoli, a riguardo dei matrimoni misti tra cattolici e ortodossi.	Articolo di visita pastorale del vescovo, 10 giugno 1759, trasmesso da Propaganda al Sant'Uffizio; i dubbi vengono sottoposti al parere di Giuseppe Assemani e decisi dai consultori il 17 novembre 1760; il papa nella congregazione del 4 dicembre decide di rispondere con un'istruzione apposita, consegnata a Propaganda il 17 dicembre. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1759-1760</i> , fasc. XVIII, c. 785r-818v.
1761	Costantinopoli	«Nell'anno 1761 dalla S. Congregazione di Propaganda Fide fu trasmessa al S. Ufficio una lettera scritta da Costantinopoli dal Sacerdote Pasquale Longhi alunno e Missionario di detta S. Congregazione, nella quale rappresentava li disordini che colà seguivano per la comunicazione <i>in divinis</i> dei Cattolici con i Scismatici Armeni permessa liberamente dai monaci armeni di S. Lazzaro di Venezia, e dai loro allievi spediti in quelle Parti...»	Dalla Propaganda si trasmette la lettera (datata 3 aprile 1761) il 25 maggio; discussa al Sant'Uffizio in feria IV, 3 giugno 1761. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. 18 (XXI) (alle c. 900r-905v c'è la ritrattazione pubblica di Giorgio Antepli); M 3 l, c.n.n.. APF, <i>Biglietti del S.O. 1757-1778</i> , c. 166-167.
1763	Tripoli in Barbaria	Dubbi proposti dal prefetto delle missioni francescane di Tripoli (Filippo da Montevarchi) circa l'assistenza dei greci scismatici alle funzioni cattoliche celebrate nella chiesa della missione.	Esaminato a Propaganda nel luglio-settembre 1762; deciso al Sant'Uffizio il 23 settembre 1763. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. XVII (866r-875v); M 3 l, fasc. II, c. 53r-56r; <i>Dubia circa Baptismum 1760-1766</i> , fasc. IX. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , § 447, p. 286-87;

			CCO, II, p. 103-105.
1764	Chio	Dubbi in merito alla <i>communicatio in sacris</i> : se sia lecito ai cattolici entrare nelle chiese degli scismatici «per mera curiosità» e non durante le celebrazioni liturgiche; se sia loro lecito adorare il Santissimo che vi è esposto o le immagini dei santi lì presenti alla presenza dei greci scismatici; se un cattolico possa entrare in una chiesa o cappella scismatica se invitato, in modo da evitare malumori; se sia lecito ai cattolici ecclesiastici e laici accompagnare i funerali degli scismatici «per mera civiltà»; se sia lecito ai cattolici onorare il Santissimo quando lo incontrano casualmente per strada sotto forma di viatico.	Propaganda Fide, congregazione del 15 dicembre 1764. APF, <i>Lettere della S. C.</i> , vol. 204, c. 575-576. Vedi anche in: CCO, II, p. 107-109; <i>Collectanea</i> , §458. Più o meno nello stesso periodo i consultori del Sant'Uffizio dibattono della persecuzione suscitata dai greci di Chio contro i cattolici e circa l'«obbligo positivo» o meno dei parroci locali di restare ad aiutare i convertiti, a rischio delle loro persone (ACDF, SO, St.St., D 7 d, fasc. 14; <i>Dubia Varia 1761-1765</i> , fasc. 4).
1764-1765	Aleppo	Il vicario apostolico di Aleppo riferisce come sia costume universale dei cattolici orientali «far battezzare li loro bambini dai sacerdoti scismatici dei rispettivi loro riti, per evitare le persecuzioni che soffrirebbero infallibilmente dagli stessi scismatici, i quali sono potentissimi presso la Porta, se praticassero diversamente. Un tal costume viene universalmente tollerato da tutti li Vicarii, e Missionari Apostolici di quelle parti per non vedervi perire affatto la Religione Cattolica. Accade che molti sacerdoti cattolici battezzano segretamente i Bambini nati da Cattolici, quantunque sia sicurissimo che dovranno essere in seguito ribattezzati dal sacerdote scismatico per il motivo accennato. Si richiede se questo possa permettersi, oppure si abbia da ordinare ai sacerdoti cattolici di astenersi dal conferire essi il Battesimo nel caso che prevedano, che non vi sia modo d'impedire che il bambino che eglino fossero per battezzare non sia poi ribattezzato dal ministro scismatico».	Propaganda, congregazione generale del 6 agosto 1764; biglietto di trasmissione da Propaganda al Sant'Uffizio, 21 luglio 1765; il 29 luglio vengono deputati Assemani, l'abate Nerini e il Commissario generale per stendere un voto sul dubbio; riferiti i pareri, il 9 settembre cinque consultori l'approvano <i>simpliciter</i> ; il 19 settembre 1765 la decisione è ratificata anche dal Papa. ACDF, SO, <i>Dubia de Baptismate 1760-1767</i> , fasc. 13 (XIV), c. 476r-517v (voto del commissario Maccarinelli: 486r-497v; voto dell'abate Nerini con esempio tratto da Ceylon: 499r-505r, 506-507; voto dell'Assemani, anch'esso favorevole: 509r-511v); St. St., M 3 l, c.n.n.. APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , c. 189v-191r. Vedi anche: <i>Collectanea</i> , §455 e 460; CCO, II, p. 105-107, 109; DE MARTINIS, p. 342-343, n. DCXV.
1765	Corfù	«Circa un matrimonio contratto da un uomo italiano cattolico con donna greca scismatica, preteso nullo per	Sant'Uffizio, 27 febbraio 1765. ACDF, SO, <i>Dubia de Matrimonio 1765-1767</i> , fasc I; citato in: St. St., I 7 b,

		non essersi osservate le ceremonie usate dai latini, che però il marito passò alle seconde nozze».	fasc. 34 (elenco casi).
1766	Arapgir	«Li Cattolici Armeni supplicano acciò in deficienza di altro sacerdote cattolico in que' paesi d'Hierapoli possano confessarsi nelle case private da un prete divenuto internamente cattolico da 20 anni, ma che serve la chiesa delli Armeni».	Sant'Uffizio, 19 luglio 1766. ACDF, SO, St. St., M 3 b, fasc. XXII, c. 920; M 3 m, fasc. «Arabchier 1766» (voto di Assemani); <i>Dubia de Poenitentia 1625-1770</i> , fasc. XXXIV, c. 386-438v (a c. 395r l'originale lettera armena, con traduzione a 393r). Il caso si ripete nel 1770.
1770	Arapgir	«Nell'anno 1770 fu riferita l'istanza de' Cattolici Armeni di Hierapoli, o sia Arebchier, i quali essendo rimasti senza sacerdote cattolico supplicavano per la licenza di poter ricevere i sacramenti da un sacerdote, che internamente era cattolico, ma esternamente comunicava <i>in divinis</i> co' scismatici ed amministrava nella loro chiesa il santo ministero».	Sant'Uffizio, 26 aprile 1770. ACDF, SO, <i>Dubia de Poenitentiae 1625-1770</i> , fasc. XXXIV, c. 386r-438v; St. St., M 3 l, c.n.n.; I 7 b, fasc. IX (7); M 3 b, c. 920 (rinvia a DP); I 3 s, c.n.n. (voto di Angelo Monsagrati).
1770	Smirne	Dubbi proposti dal vicario apostolico di Smirne Giovan Domenico da Valdagno: se sia lecito ai cattolici partecipare ai matrimoni e ai battesimi dei greci, facendo a volte da padrini; se sia lecito ai cattolici armeni sentire la messa nella chiesa degli armeni eretici.	Sant'Uffizio, 10 maggio 1770, feria V. ACDF, SO, St. St., M 3 c, fasc. I; M 3 l, c.n.n.; M3 m, fasc. «Smirne 1770», voto Antonelli; I 7 b, fasc. X (8); D 7 d, fasc. 28 (note dell'assessore Antonelli con elenco dei precedenti casi discussi dal Sant'Uffizio in materia di assistenza e <i>communicatio</i> di tal genere). Vedi anche: CCO, II, p. 109; DE MARTINIS, p. 348, n. DCXXV; <i>Collectanea</i> , §478.
1770	Syros	Il vescovo di Syros propone un dubbio in merito alla validità di un matrimonio misto con problema di bigamia.	Sant'Uffizio, 23 agosto 1770. ACDF, SO, St. St. I 7 b, fasc. XXI (18) (voto dell'arcivescovo di Petra, consultore); <i>Dubia de matrimonio 1768-1770</i> , fasc. XIX.
1770-1771	Costantinopoli	Il vicario patriarcale di Costantinopoli sottopone un caso dubbio riguardo ad un matrimonio contratto tra un'armena cattolica e un armeno eretico, sciolto d'autorità dal patriarca armeno: ne aveva questi il potere?	Sant'Uffizio, prima decisione dei consultori il 30 agosto 1770, si ottengono più informazioni e si ribalta il verdetto l'8 agosto 1771. ACDF, SO, St. St., I 7 b, fasc. XII (19) e fasc. XV (35); <i>Dubia de Matrimonio 1768-1770</i> , fasc. XXI; <i>Dubia de Matrimonio 1771-</i>

			1772, fasc. II; I 3 s, c.n.n. (voto di Leonardo Antonelli).
1771	Bosnia	Mariano Bogdanovich, vescovo in Bosnia, riferisce come alcune donne cattoliche si siano sposate con scismatici da preti greci, ma poi con il permesso dei mariti siano ricorse a lui « <i>ut misericorditer iisdem concedam perseverare in ritu catholico</i> ». Chiede come comportarsi.	Lettera del Bogdanovich del 24 febbraio 1771, discusso al Sant'Uffizio il 3 e 5 giugno, deciso in feria V il 1° agosto 1771. ACDF, SO, St. St., I 7 b, fasc. XIV (34).
1774	Libano	«Se sia lecito al Patriarca Maronita di permettere che sia concesso agli schismatici un altare nelle chiese dei Maroniti per celebrarvi la messa, ed un luogo nelle sepolture per seppellirvi i loro defonti, come ha fatto nelle chiese del villaggio di Zûq-Qarab e di quello di Sâlimâ [Sahet 'Alma nel testo]».	Propaganda, congregazione dell'8 luglio 1774. APF, Acta 1774, c. 202v. Vedi anche: CCO, I, p. 89; COCCOPALMERIO, p. 220.
1780-1786	Mardin	Dubbi di Pietro Eleazaro, arcivescovo armeno: «1) se dai sacerdoti cattolici si possa lecitamente assistere al matrimonio degli eretici, e benedirlo; 2) se dai sacerdoti cattolici si possano lecitamente battezzare i figli degli eretici; 3) se possano lecitamente seppellire i defunti eretici nella Chiesa Cattolica». Si tratta di uno dei rari casi di <i>communicatio</i> "al contrario", cioè dove sono gli scismatici a costringere i cattolici a dar loro i sacramenti.	Lettera del vescovo, 26 maggio 1780; biglietto di trasmissione da Propaganda al Sant'Uffizio, 24 agosto 1782; esame nelle congregazioni del Sant'Uffizio del 13 febbraio 1783 e 20 febbraio 1783; trasmissione di un'istruzione nel marzo 1783. Il 20 ottobre 1785 giunge un'altra lettera da Eleazaro, trasmessa con biglietto di Propaganda il 14 giugno 1786; il 13 dicembre dello stesso anno il papa rimette la risoluzione a una congregazione particolare di Propaganda sugli armeni; non pare che sia stato deciso. ACDF, SO, St. St., M 3 c, fasc. 6 (VII). APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , p. 129-175.

1782-1783	Costantinopoli	Dubbi del vicario patriarcale Fracchia e del vicario armeno Missirli relativamente alla <i>communicatio in sacris</i> tra armeni cattolici e apostolici: come ci si debba regolare circa la proposta del patriarca armeno di far cessare la persecuzione se i cattolici si recheranno alle chiese della nazione e quale atteggiamento si debba prendere rispetto a quegli armeni cattolici che sono stati liberati dopo aver promesso di frequentare le chiese armene. Dubbi sui padrini scismatici di bambini cattolici e casi matrimoniali.	Propaganda Fide, 10 giugno 1782 - 8 aprile 1783 (decisione del 7 aprile). ACDF, SO, St. St., M 3 l, fasc. II, c. 61r-77r; QQ 3 g, «Elenco di notizie de' decreti estratti dall'Archivio del S.O.». APF, <i>Misc. Varie XIX</i> , p. 104 e sg.
1782-1784	Zante	Dubbi di mons. Bocchini, vescovo di Zante: «1. Se i Greci di Zante, Cefalonia etc. siano scismatici? 2. Se, ancorché li medesimi fossero scismatici, possano li latini di quella diocesi comunicare con essi <i>in divinis</i> ?»	Propaganda Fide, congregazione generale del 18 novembre 1782 e lettera al vescovo Bocchini del 7 dicembre; risposta ampia di quest'ultimo il 29 dicembre 1783, discussione in congregazione generale di Propaganda il 22 novembre 1784; copia dei documenti nell'archivio del Sant'Uffizio. APF, SOCG, vol. 868, c. 275v e sg.; <i>Acta</i> 1784, c. 576-603; <i>Miscellaneae Varie</i> , VII, c. 109r-218v; SC, Isole Ionie, vol. 1, c. 64-164. ACDF, SO, St. St., M 3 m, fasc. «Morea».
1789	Paros	Se sia lecito ai cattolici locali di fare da padrini e compari ai greci scismatici, dare elemosine ai loro preti, fare atti devozionali nelle chiese greche, partecipare alle processioni comuni, far celebrare messe in suffragio dei propri genitori scismatici, etc.	Propaganda, congregazione generale del 12 marzo 1789. APF, <i>Acta</i> 1789, c. 2-3. Vedi anche: CCO, II, p. 111-113; DE MARTINIS, p. 414-415, n. DCCVIII; <i>Collectanea</i> , §600.
1803	Antivari (Bar)	Se possa permettersi ai cattolici di accompagnare i cadaveri degli scismatici alla sepoltura con candele accese in mano; se possa permettersi che i cattolici facciano da padrini nei battesimi degli scismatici e intervengano come testimoni ai matrimoni dei medesimi.	Propaganda, congregazione generale del 2 agosto 1803. APF, <i>Acta</i> 1803, c. 196v. Vedi anche: CCO, II, p.113; <i>Collectanea</i> , §672; DE MARTINIS, p. 438, n. DCCXLI.

1803	Kütahya	Dubbi del missionario armeno Stefano Agem sulla <i>communicatio in sacris</i> tra armeni cattolici e apostolici.	Nell'archivio di Propaganda si conserva solo il voto del consultore Jacopo Belli. APF, <i>Biglietti e Risoluzioni del S. O. Tomo I°</i> , s.d., c.n.n. (ma: 849-860; copia alle c. 861-71).
1803-1808	Cattaro (Kotor)	Mons. Gregorina, vescovo di Cattaro, sottopone una propria istruzione circa l'ammettere alla penitenza e assoluzione i greci scismatici ignoranti e in buona fede, permettendo i matrimoni contratti tra donne cattoliche e uomini scismatici; questione della partecipazione dei greci alle confraternite laicali cattoliche.	Lettere del vescovo a Propaganda, 2 giugno 1803, 19 settembre 1803 e 2 maggio 1804; biglietto di Propaganda al Sant'Uffizio il 28 luglio 1804; dopo il voto del consultore Toni il papa approva una prima risoluzione di dilazione il 27 marzo 1806. La risposta del vescovo è trasmessa con biglietto di Propaganda il 31 maggio 1808; il voto definitivo è del 12 dicembre 1808, confermato il 22 marzo 1809. ACDF, SO, St. St., M 3 c, fasc. 8.

Appendice

1) Istruzione sulla *communicatio in sacris* del 1723

(da: ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. XIV, c. 412r-413v)

Mons.r Seg.rio di Propaganda
9 luglio 1723

Questa S. Congregazione coll'approvazione di S. Santità ha risoluto e ordinato che a Missionarii sopra i dubbi concernenti se, et in quali casi e con quali cautele, possano comunicare con Scismatici et Eretici et entrare nelle loro Chiese e star presenti alle loro funzioni, si mandi l'accluso foglio per mera Istruzione quale è, non per definizione senza altra espressione della Congregazione e forma con cui è emanata detta Istruzione, ma con soggiungerli che questa è Istruzione generale con cui si debbono regolare.

Feria 5^{ta} die 3^a Junii 1723. E.mi, ex quo SS.mus non interfuit, suspensa resolutione dubiorum, decreverunt, quod sequens Instructio ad S. Congregationem de Propaganda Fide transmittatur.

Cum a pluribus Missionariis, qui per diversas Infidelium Regiones, et inter diversarum sectarum Schismaticos et Haereticos verbum Dei praedicant, ad Sac. Congregationem de Propaganda Fide pro resolutione, eorumque instructione nonnulla fuerint transmissa dubia concernentia an, et in quibus casibus, quibusve adhibitis cauthelis Catholici communicare possint cum Schismaticis, et Haereticis, eorum ecclesias adire, eorumque ecclesiasticis functionibus interesse; cumque pro dubiorum resolutione necessaria esset certa, et indubitata facti, eiusque circumstantiarum notitia, super quibus neque ipsimet Missionarii concordēs sunt; ideo ipsi instruendi erunt, quod omnino abstinere debent ab actibus protestationis falsae sectae, et a communicatione in Ritu Schismatico, et Haeretico, a periculo perversionis, et ab occasione scandali; hisque semper firmis, et salvis, et prae oculis habitis, si ulterius gravem aliquod dubium occurrat, Doctores Theologos et Missionarios diu versatos in illis Regionibus consulant.

Feria 4^a die 30 Junii 1723. E.mi audita lectura presentis Instructionis, eam approbarunt, et eadem die in solita audientia audita eadem lectura per SS.mum eam pariter approbavit.

M. A. Ansideus Assessor.

2) Istruzione sulla *communicatio in sacris* del 1729: testo della prima versione

(da: APF, CP, vol. 75, c. 146r, 157r-163r)

Die Martis 26 Aprilis 1729. Habita fuit 4^a congregatio interessentibus omnibus, praeter E. mos Corsinum, Lercarium et Falconerium, in qua primo loco propositum, maturoque examine perpensum fuit dubium: «An, et quomodo liceat Catholicis communicare in divinis cum Haereticis, et Schismaticis», prout in Puncto I Restrictus Causae, et fuit rescriptum: «Non licere, et fiat Instructio per RR. PP. Lucinum et Zavarronum». Huiusmodi autem instructio habetur in sequentibus sub litera A. [...]

A) *Istruzione per l'Oriente sopra la Comunicazione in divinis de' Cattolici co' Scismatici, ed Eretici, fatta dal p. Commissario del S. Offizio e p. Generale de' Minimi, secondo l'ordine datoli dalla Sacra Congregazione*

Già più volte questa Sacra Congregazione de Propaganda Fide ha instruito e Prelati e Missionari sopra il punto della comunicazione in divinis co' Scismatici, ed Eretici, acciò fossero uniformi ad insegnare che non era lecita, e ne prevenissero i Cattolici, perché se ne astenessero.

Queste replicate istruzioni pareva che avessero dovuto quietare le coscienze, e gl'animi, ed impedire ulteriori dubietà, e quesiti, ma vedendosi avanzate nuove richieste, dalle parti di Oriente, si degnò la medesima Sacra Congregazione di far vedere con più espressa istruzione quanto forte e di peso fosse il già dato insegnamento, poiché fondavasi nel riflesso, e dottrina che la comunicazione *in divinis* co' Scismatici, ed Eretici sempre doveva credersi illecita, e per il pericolo di scandalo, e per il pericolo di perversione, e per la partecipazione, o commercio ne' riti Scismatici, ed Eretici. Ed essendo queste circostanze proibite per diritto naturale, e divino, non lasciavano più apertura a farne dubbio, o richiesta di dispensa. Tanto più, che ben considerati i decreti de' Concili di Oriente, le dottrine dei SS. Padri che hanno esposta con continuata tradizione sino dagl'Apostoli alla medesima Chiesa Orientale questa proibizione e precetto di non comunicare in divinis co' Scismatici, o con Eretici, si credeva che più non si sarebbe udito a farne questione, o ricerca. Così credevasi, che la condizione infelice dell'Oriente di essere con tale e tanta mistura di Scismatici, ed Eretici apertissimi nemici de' Cattolici uniti alla Chiesa Romana, non desse luogo ordinariamente ad alcun caso, in cui non vi fosse il pericolo, o l'incontro di alcuna delle tre rammentate perniciose circostanze. Onde poteva sperarsi che tutti si fossero resi alla istruzione già trasmessa, con un'esatta uniformità di pareri, e dottrina.

Si aggiunse nella istruzione che ne' casi particolari dovessero i Cattolici ricorrere à Missionari, ed altri dotti di quelle parti per sedare i stimoli della loro coscienza, acciocché riguardate e salvate le condizioni di sfuggire i pericoli già di sopra indicati, potessero dare quel consiglio, che giudicassero sano, ed opportuno al caso. Ma l'evento opposto alla retta intenzione di questa Sacra Congregazione ha fatto rendere inutile una tal providenza, poiché fattisi più discordi nei sentimenti chi doveva essere più osservante e concorde nella prescritta istruzione, hanno reso più dubbioso, anche con scritture, il quesito tante volte risoluto con danno delle coscienze, e con scandalo

de' buoni. Perciò questa Sacra Congregazione ha giudicato opportuno di mandare questa più diffusa istruzione, ed intimare a tutti un'esatta conformità, ed ubbidienza alla medesima.

Sarà dunque a cuore di ogni Prelato, Missionario, o direttore delle anime l'obbligo stretto, che ha di procurare la salvezza delle anime, e perciò di addottrinarle a sfuggire, e slontanarsi, da quelli incontri che le possono mettere in pericolo o di pervertirsi, o di dar scandalo, o di partecipare ne' riti indotti dallo Scisma o dall'Eresia, e considerarli come proibiti per diritto naturale, divino, contro cui non vi è potestà che dispensi, o connivenza che salvi.

Che questi pericoli s'incontrano massime con la comunicazione in divinis con i Scismatici, o cogl'Eretici d'Oriente, dove conservandosi per lo più la sostanza, e validità de sacramenti, non permettono che si manifestino tutti quegli atti di disapprovazione, e di segregazione propria ad un cattolico, e contro chi li ministra, chi li esercita, e chi perversamente vi concorre, come se fosse in una vera unità di credenti. Da ciò nasce, che il farsi vedere in sì fatta pretesa unità de' Cristiani, uniforme negl'atti di culto, e reverenza ad un pseudo prelato, non può mai liberare un cattolico dal pericolo di scandalo o de' vicini, o de' lontani, benché si presumesse costantissimo nella fede, e pieno di biasimo nel suo cuore verso i riti o Scismatici o Eretici, da quali vengono infettate le loro sagre funzioni.

Accresce la forza di questa ragione il riflettersi che mai, o quasi mai vi è rito, che non sia macchiato da qualche errore in materia di fede, poiché o la Chiesa de' Scismatici è dedicata a qualche Scismatico proclamato da essi per Santo, o vi sono le immagini, o vi si adora empivamente una reliquia de' loro pretesi Santi, o si celebrano le loro feste, e si encomiano nelle loro liturgie, o almeno si fa commemorazione de' viventi Patriarchi, e Vescovi Scismatici, ed Eretici, con elogio di predicatori di fede cattolica. Per il che il convenire in adunanza di rito, di orazione, e di culto di cotale fazione, mai può assolvere il Cattolico in queste circostanze dal reato di una perversa comunicazione, o almeno di uno scandalo pernicioso. Né giova il pretendere che possa darsi nel Cattolico la scusa di assistervi solo materialmente, perché questa pretesa materiale assistenza vien ben tosto esclusa, e dimostrata vana dal fatto opposto, per cui chi assiste si fa vedere in unità di orazione, in unità di culto, ed in unità di venerazione verso i perversi ministri dell'Eresia, e dello Scisma.

Questa verità viene più accertata da un fatto confessato, e veduto da stessi Orientali: ed è che mai si vede un scismatico ordinato nello Scisma a venire, ed assistere, o prendere i Sagramenti da' Cattolici, e con essi convenire nelle Chiese unite alla Romana, perché bestemmiamole, come di perversa comunicazione, giudicano pernicioso ed illecito un tal commercio, o dannevole il rito. E non dovrà credersi, o temersi, che vedendo poi li Scismatici, o Eretici venire alle loro Chiese i Cattolici, assistere a' loro riti, partecipare de' loro ministrati sagramenti, non abbiano a persuadersi e ben confermarsi ne' loro dogmi, e credersi in buon sentiero della loro salute, e persuadersi ben approvati ne' loro riti, e ben intesi da stessi Cattolici nella loro disunione o eresia? Dunque è moralmente impossibile, che si sfugga il pericolo, almeno di scandalo pernicioso a' medesimi Scismatici, o Eretici, e che possa con sicura coscienza il Cattolico comunicare con questi in divinis. Dunque il Cattolico comunicando in tal forma non adempie un precetto di diritto naturale, o divino, qual è di non dare scandalo al prossimo, che più è in obbligo di adempire, se lo scandalo è di pernicioso conseguenza.

Ben se ne avvide, e ponderò tutta l'antichità della Chiesa Orientale, per cui con santi decreti stabiliti ne' Sinodi, e con sante dottrine predicate da santi Vescovi, e

Padri, fu sempre mai intenta a promulgare, e proibire una tale comunicazione co' Scismatici, ed Eretici, come illecita, e tramandarla alla medesima Chiesa come regola apostolica da non trasgredirsi.

Questo deve essere l'insegnamento proprio da darsi alli fedeli, e perciò questa Sacra Congregazione incarica i Prelati, i Missionari e ogni altro direttore delle anime di Oriente ad essere uniformi in tal sentimento, e proibire loro di dare o consiglio, o dispensa contraria al medesimo, ma bensì esortare sempre i Cattolici ad osservarlo, e ad astenersi di comunicare in divinis co' Scismatici, o Eretici e quando ne fossero trasgressori, esortarli, e addottrinarli a confessarsene, perché ne ottenghino da Dio il perdono, e diventino più cauti a slontanarsene.

In confessione poi dovrà il Missionario, o altro direttore esaminare la circostanza del caso per farlo ponderare più o men grave al penitente, ritenendo però sempre la mira di non rilasciare su questo punto la coscienza del fedele, ma renderlo con opportune istruzioni, ed esortazioni timoroso, e guardingo di metter l'anima in pericolo col comunicare in divinis co' Scismatici, ed Eretici.

E perché si sa essere consueto di addursi la causa delle persecuzioni, che i Scismatici o Eretici muovono contro i Cattolici, che non compariscono alle loro Chiese e funzioni sagre; deve essere incombenza del Missionario, o altro Direttore di farli conoscere la vanità per lo più di un tal timore, anzi la necessità di resistere a tal persecuzione, appunto per essere la persecuzione un'equivalente interrogazione di fede: e ciò potrà far conoscere e coll'esempio di tanti forti, e costanti Cattolici, che non cedono a simili violenze; e colla dottrina di sopra accennata di tutta la Chiesa Orientale, e coll'obbligo di non doversi umiliare a' nemici delle loro anime, della fede ed unione alla Chiesa romana, che professano; facendogli riflettere che appunto quest'arte di usare persecuzioni e violenze non tende ad altro, che per farsi riconoscere ministri di veri riti, di vera credenza, e di vera Chiesa, e di rendere facile al Cattolico la prevaricazione o almeno l'approvazione de' loro errori; sebbene sempre vantano di esigere la Comunione de' Cattolici con essi loro, solo per la conservazione del loro rito e delle loro elemosine. Tutti motivi, che se saranno seriamente e con replicate esortazioni predicati, e piantati nella mente de' fedeli, dovrà sperarsi che da se stessi animandosi a resistere agl'insulti, si facciano coraggiosi e costanti a mantenersi nell'unione, e comunicazione della sola vera Chiesa, che professano.

Si persuade questa Sacra Congregazione, che tutti i Prelati, o altri Direttori delle anime di Oriente, e specialmente i Missionari, si uniformeranno a questa Istruzione, astenendosi di più mettere in disputa tal punto, o di essere discordi nella pratica o nelle dottrine. Ma se altrimenti seguisse, sappiano che sarà costretta questa Sacra Congregazione di venire a risoluzioni forti contro i trasgressori, e considerarli come incapaci di ben dirigere le anime, e le sante Missioni di Oriente.

V. Cardinal Petra Prefetto

3) Istruzione sulla *communicatio in sacris* del 1729: testo finale approvato

(da: APF, CP, vol. 75, c. 165r-171v; con leggere differenze grafiche in: ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. XIV, c. 476r-483v)

Istruzione riformata a tenore del decreto della Congregazione de 5 luglio 1729 § *ad decreta 4^a Congregationis* etc. fo. de' Decreti pag. 43.

Dalla moltitudine e diversità de' casi, vestiti con circostanze di utilità, di necessità, di pericoli e persecuzioni per li fedeli, proposti da Missionari e Prelati a questa Sagra Congregazione sopra il punto della comunicazione in divinis con Scismatici, et Eretici; e dalla risposta sempre costante ed uniforme: *Non licere*, si sperava che i Missionari d'Oriente dovessero riflettere, che colla scienza speculativa de' Teologi possono ben figurarsi alcuni casi di tollerabile comunicazione, ma che colla scienza pratica, considerato il fatto con tutte le sue circostanze, sia difficilissimo a ritrovarsene, e moralmente impossibile a prescriverne altra regola generale, adattabile ad ogni genere di persona in tutt' i luoghi, e in ogni tempo, diversa da quella, che alle nuove istanze de' Missionari d'Oriente, si degnò prescrivere questa Sacra Congregazione nella istruzione mandata sin dall'anno 1719, fondata nel riflesso, e dottrina che la comunicazione in divinis co' Scismatici ed Eretici dovea regolarmente nella pratica credersi illecita, o per il pericolo di perversione, o per il pericolo di partecipare nei riti scismatici ed eretici, o finalmente per il pericolo ed occasione di scandalo. Ed essendo queste circostanze, siccome generalmente in pratica connesse alla comunicazione in divinis con Eretici e Scismatici, così universalmente proibite per il diritto naturale, e divino, contro cui non c'è potestà che dispensi, o connivenza che salvi, non lasciavano apertura a farne più dubbio¹: *Missionarii instruendi erunt quod omnino abstinere debent ab actibus protestationis falsae sectae, a communicatione in ritu schismatico, et haeretico, a periculo perversionis et ab occasione scandali*. Si aggiunse nella sudetta Istruzione: *Hisque semper firmis, et salvis, et prae oculis habitis, si ulterius grave aliquod dubium occurret, DD. Theologos et Missionarios diu versatos in illis regionibus consulant*.

Da queste parole, interpretate contro la mente di questa Sacra Congregazione, arrogandosi alcuni l'autorità di decidere tutti i casi, e con scritture donar regole generali pericolose in una materia così delicata, fattisi discordi i Missionari ne' sentimenti hanno reso più dubbioso il quesito, tante volte risoluto, con danno delle coscienze, e con scandalo de' buoni; onde questa Sacra Congregazione ha giudicato opportuno di replicare la sudetta Istruzione, e intimare a tutti i Missionari una esatta conformità ed obbedienza alla medesima.

Sarà dunque a cuore d'ogni Prelato, Missionario o Direttore delle anime di addottrinarle a sfuggire, et allontanarsi da suddetti pericoli, che regolarmente s'incontrano o tutti assieme, o qualcheduno nella comunicazione in divinis con i Scismatici, et Eretici d'Oriente, dove conservandosi per lo più la sostanza, e validità de sacramenti, non permettono che si manifestino tutti quegli atti di disapprovazione, e di segregazione propria ad un Cattolico; onde il farsi vedere uniforme negl'atti

¹ Nella copia conservata nell'Archivio del Sant'Uffizio si legge a lato: «il dicontra decreto emanò li 4 giugno 1723, e si rapporta nella seconda parte del volume intitolato *De Ruthenis, Syris, Maronitis, Chaldeis aliisque Orientalibus* del 1726 alla positione XXVI».

esteriori di culto, e reverenza ad un Pseudo-Prelato, non può mai liberare un Cattolico dal pericolo almeno di scandalo, benché si presumesse costantissimo nella fede, e pieno di biasimo nel suo cuore verso i riti, o scismatici o eretici, da quali vengono infettate le loro sagre funzioni.

Accresce la forza di questa ragione il riflettersi che quasi mai vi è rito che non sia macchiato da qualche errore in materia di fede, poiché o la Chiesa de' Scismatici è dedicata a qualche scismatico proclamato da essi per Santo, o vi sono le immagini, o vi si adora empivamente una reliquia de' loro pretesi Santi, o si celebrano le loro feste, e si encomiano nelle loro liturgie, o almeno si fa commemorazione de' viventi Patriarchi, e Vescovi scismatici, et eretici con elogio di Predicatori di fede cattolica²; per il che il convenire in adunanza di rito, di orazione, e di culto, mai può assolvere il Cattolico in queste circostanze dal reato di una perversa comunicazione, o almeno di uno scandalo pernicioso. Né giova il pretendere che possa darsi nel Cattolico la scusa di assistervi solo materialmente, poiché questa pretesa materiale assistenza vien ben tosto esclusa, e dimostrata vana dal fatto opposto, per cui chi assiste si fa vedere in unità di orazione, in unità di culto, et in unità di venerazione verso i perversi ministri dell'Eresia, e dello Scisma.

Questa verità viene più accertata da un fatto confessato, e veduto da stessi Orientali, ed è che mai si vede un Scismatico ordinato nello Scisma a venire, ed assistere, o prendere i sacramenti da Cattolici, e con essi convenire nelle Chiese unite alla Romana, perché bestemmiamole, come di perversa comunicazione, giudicano pernicioso ed illecito un tal commercio, e dannevole il rito. E non dovrà credersi, o temersi, che vedendo poi li Scismatici, o Eretici venire alle loro Chiese i Cattolici, assistere a' loro riti, partecipare de' loro ministrati sacramenti, non abbiano a persuadersi e ben confermarsi ne' loro dogmi, e credersi in buon sentiero della loro salute? Da ciò risulta esser difficilissimo che si sfugga il pericolo, almeno di scandalo, pernicioso a medesimi Scismatici, et Eretici, e che possa con sicura coscienza il Cattolico comunicare con questi in divinis.

Questo deve essere l'insegnamento proprio da darsi alli fedeli, e perciò questa Sacra Congregazione ne incarica i Prelati, i Missionari e ogni altro Direttore delle anime di Oriente ad essere uniformi in tal sentimento, e proibire loro di dare o consiglio, o dispensa contraria al medesimo, ma bensì esortare sempre i Cattolici ad osservarla e ad astenersi di comunicare in divinis co' scismatici, e quando ne fossero trasgressori, esortarli e addottrinarli a confessarsene, perché ne ottenghino da Dio il perdono, e diventino più cauti a slontanarsene.

In confessione poi dovrà il Missionario, o loro Direttore esaminare la circostanza del caso per farlo ponderare più o men grave al penitente, ritenendo però sempre la mira di non rilasciare su questo punto la coscienza del fedele, ma renderlo con opportune istruzioni ed esortazioni timoroso, e guardingo di metter l'anima in pericolo col comunicare in divinis co' Scismatici, et Eretici.

E perché si sa essere consueto di addursi la causa delle persecuzioni che i Scismatici, o Eretici muovono contro i Cattolici che non compariscono alle loro Chiese e funzioni sagre; deve essere incombenza del Missionario, o altro Direttore di farli conoscere la vanità per lo più di un tal timore, anzi la necessità di resistere a tal persecuzione, aggiunto per essere la persecuzione un'equivalente interrogazione di fede. E ciò potrà far conoscere e coll'esempio di tanti forti e costantissimi Cattolici,

² Leggendo la versione latina in *Collectanea S.C. de Propaganda Fide*, § 311, p. 100, il senso sembra essere: "elogiati come se fossero predicatori di fede cattolica" (*qui ut fidei catholicae praedicatores commendantur*).

che non cedono a simili violenze, e colla dottrina di sopra accennata di tutta la Chiesa Orientale, e coll'obbligo di non doversi umiliare a nemici delle loro anime, della fede ed unione alla Chiesa Romana che professano, facendoli riflettere che appunto quest'arte di usare persecuzioni e violenze non tende ad altro, che per farsi riconoscere ministri di veri riti, di vera credenza, e di vera Chiesa, e di rendere facile al Cattolico la prevaricazione o almeno l'approvazione de' loro errori; sebbene sempre vantano di esigere la comunione de' Cattolici con essi loro, solo per la conservazione del loro rito, e delle loro elemosine. Tutti motivi, che se saranno seriamente e con replicate esortazioni predicati, e piantati nella mente de' fedeli, dovrà sperarsi che da se stessi animandosi a resistere agl'insulti, si facciano coraggiosi e costanti a mantenersi nell'unione, e comunicazione della sola vera lor Chiesa che professano.

Si persuade questa Sacra Congregazione che tutti i Prelati, o altri Direttori delle anime di Oriente, e specialmente i Missionari, si uniformeranno a questa Istruzione, astenendosi di più mettere in disputa tal punto, o di essere discordi nella pratica, o nelle dottrine. Ma se altrimenti seguisse, sappiano che sarà costretta questa Sacra Congregazione di venire a risoluzioni forti contro i trasgressori, e considerarli come incapaci di ben dirigere le anime, e le sante Missioni di Oriente.

V. Cardinal Petra Prefetto

4) Decreti del 1753 in risposta ai dubbi del p. Betti, missionario sull'isola di Tinos, ripubblicati in appendice all'Istruzione del 1729

(da: ACDF, SO, St. St., M 3 a, fasc. XIV, c.n.n., inserto a stampa)

Feria V. die X. Maii MDCCLIII. In Congregatione Generali Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis Sancti Officii. Super Dubiis propositis a quodam Missionario Civitatis Tenos in Pelopponeso, et a S. C. de Propaganda Fide ad S. Officium transmissis per ejus R. P. D. Secretarium die 24 Martii ejusdem anni SS.mus auditis Votis E.morum decrevit.

Ad primum nempe: An liceat Catholicis Latinis concedere, vel permittere, ut in eorum Ecclesiis Missam celebrent presbyteri Graecii ritus schismatici, et haeretici, atque hos admittere in funeribus catholicorum defunctorum: quoad primam partem dicti dubii respondendum: Non licere: maxime cum Patriarchae Constantinopolitani commemorationem faciant, et festum celebrent infamis Palamas. Id enim perinde est ac consentire eorum haereticis ritibus, et communicare cum eis in eorum sacris schismatico, et haeretico furfure pollutis, aut saltem occasionem praebere catholicis ad latinas intervenientibus Ecclesias comunicandi cum haereticis in divinis rebus, aut ad minus scandalum concipiendi. Quo vero ad secundam partem ejusdem dubii quatenus schismatici comitantes funera catholicorum meram praesentiam materiale exhibeant causa honoris civilis erga defunctos, non se immiscentes precibus, ac ritibus catholicis, quibus mos est funera efferre, et defunctos ad sepulchrum deducere, tolerari posse; quatenus vero in illa functione proprios ritus adhibeant, vel nostris se immisceant non licere, nec esse permittendum.

Ad secundum nempe: An liceat Catholicis Graeci ritus non habentibus Catholicam Ecclesiam ejusdem ritus communicare in Divinis cum graecis, schismaticis, et haereticis: Non licere, quia in casu proposito confugere possunt ad Ecclesiam [*sic*] Catholicam Latinorum, et in defectu Sacerdotis Catholici ritus Graeci a Sacerdotibus Latinis Sacramenta suscipere.

Ad tertium nempe: An liceat Confessariis, vel Sacerdotibus Latinis administrare Sacramentum Poenitentiae graecis catholicis communicantibus in Divinis cum graecis schismaticis: Non licere, extra casum extremae necessitatis.

Pro maiori vero Instructione ejusdem missionarii, aliorumque missionariorum transcribi mandavit id quod SS.mus ad materiam docuit in ejus Tractatu de Synodo Dioecesana lib. 6 Cap. 5 § II.

Non si crede necessario stampare questo § perché ognuno lo può riscontrare nell'Opera medesima essendo tanto divulgata.

[Il brano in questione è il seguente:]

«Et nihilominus ea est misera nostrorum temporum conditio, ut multis in provinciis, in quibus haereses, aut dominantur, aut grassantur impune, duram Catholici subeant necessitatem, cum Haereticis conversandi, & familiariter agendi; verum quamvis, iuxta praesentem disciplinam, inductam a Martino V in celebri Extravag. *Ad evitanda*, (de qua nonnulla inferius) liceat Catholicis cum Haereticis, modo non sint expresse, & nominatim denunciati, libere conversari, & cum iisdem communicare, in rebus mere prophanis, et civilibus; non idcirco tamen arbitrari debent Catholici, fas quoque sibi esse cum iisdem Haereticis consortium habere, etiam in rebus sacris, & divinis; siquidem Paulus V, post maturam rei discussionem, nequam licere definivit Catholicis Regni Angliae, Haereticorum templa adire, ritibusque interesse, quos inibi exercent, uti legere est in duobus decretis, ab eodem Pontifice editis, uno scilicet anni 1606, altero anni 1607, quae referuntur a Cardinali de Lauraea in 3. *Sent. part. 2. tom. 3. disp. 11. art. 9. § 4. num. 292*. Haud equidem ignoramus, non deesse Theologos, ab omni culpa absolventes Catholicos, qui cum Haereticis & Schismaticis, nominatim non denunciatis, communicant in Divinis, atque etiam Sacramenta ab iisdem recipiunt, dummodo hae simul concurrant rerum circumstantiae: primo, scilicet ut ad praedictam communicationem Catholicos adigat gravissima, & urgentissima causa: secundo, ut Haeretici, aut Schismatici, a quibus Sacramenta exposcunt, sint valide ordinati, ut Sacra administrent ritu Catholico, absque ulla admixtione ritus damnati: tertio, ut communicatio cum iisdem in Divinis non sit externa protestatio falsi dogmatis, qualis erat ingressus in Protestantium ecclesias, cum Catholicis Angliae illum inhibuit Paulus V; ideo quippe Regis edicta omnes adire iusserant Haereticorum templa, ut tali pacto se cum Protestantibus sentire faterentur; quarto, demum, ut Catholicorum cum Haereticis communicatio in Divinis, nulli scandalum ingerat; verum in primis praedicta Theologorum sententia suos habet adversarios, neque ab omnibus admittitur, tanquam in praxi segura: deinde, ea etiam admissa, cum omnes enumeratae circumstantiae simul & coniunctim adesse debeant, ut Catholicorum cum Heterodoxis in rebus sacris societas omni vacet culpa, quemadmodum docent Silvius in 3 *part. S. Thomae, tom. 4 quaest. 64 art. 6 quaest. 3 conclus. 3*, Cardinalis de Lugo de *Fide disp. 22 sect. 1 num. 11*, Thomas a Iesu *tract. de omnium gentium salute procuranda, lib. 8 part. 2 § 4 vers. Sed maior est difficultas pag. 556*, Cardinalis Albitius de *inconstantia in Fide cap. 18 num. 30 & seqq.*, Cardinalis Gottus in 2. 2. *Sancti Thome quaest. 4 dub. 6 § 3. num. 2, et quaest. 3 de Infidelibus comparate ad Fideles dub. 3. § 2*, idcirco fere impossibile est usuvenire, ut a flagitio excusari valeant Catholici, sese in rebus sacris, cum Haereticis, vel Schismaticis admiscentes; quamobrem sacrae Urbis Congregationes, Sancti Officii videlicet, & de Propaganda Fide, illicitam semper reputarunt communicationem, de qua est sermo, doctamque concinnarunt instructionem, Nobis in minoribus tunc degentibus qualemcumque nostram operam navantibus, ad Missionarios, cum opus fuerit, transmittendam, ubi rationes expenduntur, propter quas, vix unquam accidere potest, ut in praxi sit innoxia Catholicorum cum Haereticis communicatio in Divinis.»

BENEDETTO XIV [Prospero Lambertini], *De Synodo Dioecessana libri octo*, Roma, excudebant Nicolaus et Marcus Plearini, 1748, lib. VI, cap. 5, § 2, p. 224-225.

5) Dissertazione del gesuita Claude Sicard sulla *communicatio in sacris* e replica di Joseph Wengeler, 1725

(da: APF, CP, vol. 77, c. 94r-98r, 103r-108v)

*Dissertation sur la communication qu'on peut avoir avec les hérétiques et schismatiques dans les prières et les sacrements. Au Caire, le 17 Juin 1725.*³

Fondement.

Plusieurs conciles ont défendu de communiquer avec les hérétiques et schismatiques, parce que leur liturgie est illicite et leurs prières un péché.

Raisons pour ne pas communiquer avec les hérétiques.

- I) Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur superbe. Ils préfèrent les sentiments de deux ou trois évêques à plusieurs centaines de pères assemblés en concile général représentant l'Église universelle: *Deus superbis resistit* (Jacob. 4, 6).
- II) Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur erreur dans la foi: *Sine fide impossibile est placere Deo* (Hebr. 11, 6). Ils croient la parole d'un homme mortel, come celle de Dieu immortel. Sans concile, sur la simple parole de Dioscore, ils croient une nature seule en Jésus-Christ; sans concile, sur la simple parole de Photius et de quelques autres, ils croient que le Saint Esprit ne procède que du Père.
- III) Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur rébellion contre la Sainte Mère Église: *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus* (Math. 18, 17).
- IV) Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause de leur haine contre les Catholiques à qui ils causent des avanies et toute sorte de persécution. Ils ont beau vanter leur jeûnes, leurs aumônes, et le reste de leurs bonnes œuvres: *Si charitatem non habuero nihil mini prodest* (1 Corinth. 13).
- V) Les hérétiques méritent qu'on les évite à cause du danger qu'il y a que nous ne communiquions à leur superbe, à leur superbe, à leur infidélité, à leur rébellion, à leur haine et à toutes leurs iniquités, qu'ils ne reversent la foi des faibles et les rendent semblables à eux d'autant que l'erreur s'attache et se communique comme un cancer: *Sermo eorum ut cancer serpit* (2 Timoth. 2, 17).

Les schismatiques sont dans le même cas que les hérétiques, puisque déchirant la robe de Jésus-Christ, qui est sans couture, divisant en deux l'Église, qui doit être une, refusant l'obéissance au Souverain Pasteur commis par Jésus-Christ, manquant de charité envers le prochain, dont ils se séparent, ils n'ont point de part au Royaume des Cieux: *Qui non est mecum, contra me est* (Luc. 11, 20).

³ Nella trascrizione del testo francese ho modernizzato l'accentuazione e la grafia di alcune parole. La *Dissertation* si può anche leggere in *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, cit., vol. 46, col. 169-176.

Raisons pour communiquer avec les hérétiques

- I) Par compassion pour leurs plaies spirituelles, comme fit le Samaritain à l'égard du juif blessé: *Appropians alligavit vulnera eius, infundens oleum et vinum* (Luc. 10, 34).
- II) Par charité, on n'est pas chrétien quand on aime pas son prochain, de tout son cœur, et même les ennemis: *Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos* (Math. 5, 44).
- III) Par imitation de Jésus-Christ qui s'est incarné principalement pour la salut des pécheurs: *Non veni vocare iustos sed peccatores* (Marc. 2, 27).
- IV) Par humilité, confessant que nous avons été égarés comme eux, ou que nous pouvons le devenir comme eux, si Dieu ne nous assiste de sa grâce: *Eramus et natura filii ita, sicut et caeteri* (Eph. 2, 3); *Considerans te ipsum, ne et tu tenteris* (Gal. 6, 1).
- V) Par prudence, pour éviter la mort, ou de grièves persécutions: ainsi en usa Naaman le Syrien qui accompagnait le roi de Damas païen dans le temple de l'idole Remmon; assistait aux sacrifices idolâtres, ou il était obligé par sa charge de soutenir le roi de sa main; ne prêtant à toutes ses cérémonies impies que sa présence corporelle, tout cela avec la permission du prophète Elisée (4 Reg. 5, 18).

Question

Puisqu'il y a des raisons essentielles qui permettent ou qui défendent de communiquer avec les hérétiques dans leurs messes, leur psalmodie, leurs sacrements etc. etc., cherchons en quelle occasion une telle excommunication est licite ou illicite. Avant la Réponse posons les Règles suivantes tirées de l'Évangile et de la pratique de l'Église.

Règles de Conscience

Première règle. Il n'est jamais permis de nier sa foi devant les hérétiques par complaisance pour eux. Plutôt mourir. *Qui negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo qui in coelis est* (Math. 10, 33).

2° règle. Il est licite de cacher sa foi et de celer la vérité pour écarter quelque malheur. Jésus-Christ l'a pratiqué de la sorte. Les pharisiens lui reprochèrent qu'il se faisait Dieu. Pour éviter leur furie, il ne nia ni avoua sa divinité en termes formels; on lui demanda s'il était le Messie, il ne répondit ni oui ni non (Ioan. 10).

3° règle. Il n'est jamais licite de communiquer avec les pécheurs dans leurs péchés, avec les hérétiques dans leur hérésie, avec les schismatiques dans leur schisme. *Nolite iugum ducere cum infidelibus; quae enim participatio iustitias cum iniquitas, aut quae societas lucis ad tenebras?* (2 Corinth. 6, 14).

4° règle. Il faut distinguer dans les hérétiques ce qu'il y a de bon et de mauvais, l'action et l'intention, le rit et l'hérésie. Le rit n'a rien de mauvais dans aucune secte, c'est la manière de célébrer les fêtes, les jeûnes, une liturgie particulière pour le service divin, un ordre de prières. Le corps et le sang de Jésus-Christ sont toujours adorables, les Psaumes de David sont bons dans toute sorte de rit, les jeûnes et les cérémonies de la messe sont toujours louables. Mais l'hérésie y ajoute l'invocation de certains personnages anathématisés par les conciles, on y lance l'excommunication

contre l'Église catholique un certain temps de l'année, on ne mêle point l'eau ordinaire au saint calice, on y emploie une liqueur qui n'est point vin véritable, on refuse le baptême aux petits enfants qui sont trop malades pour venir à l'église, on les laisse mourir après quelques onctions d'huile, on donne permission de répudier une femme et d'en prendre une autre, on élève quelquefois par force un diacre au sacerdoce, ou par un abus contraire on obtient la prêtrise et l'épiscopat par simonie. Ce sont tout autant de souillures dont l'hérésie infecte le rit.

Il est certain néanmoins que malgré la profanation de l'hérésie et l'intention perverse des hérétiques, il est certain dis-je, que le Verbe divin étant exposé dans le sacrement sur l'autel des impies ne laisse pas d'être notre Dieu, notre créateur, notre rédempteur. Quand Jésus-Christ était lié entre les mains des juifs au tribunal de Caïphe et de Pilate, ne l'auriez vous pas adoré? De même, rendez-lui vos respects quoiqu'il soit tenu par un prêtre indigne et pécheur.

5° *règle*. Ce n'est pas un péché de sa nature et de son essence d'assister aux saints mystères, ou à la psalmodie des hérétiques sans attachement à l'erreur et avec une intention pure. Ainsi le Sauveur pria dans le temple avec les scribes et les pharisiens, bien qu'ils fussent plus méchants que les hérétiques et qu'ils méditassent sa mort. Ainsi saint Paul fréquentait le temple de Jérusalem et les synagogues dans les provinces, priant avec les juifs et se purifiant avec eux d'une purification légale même selon le conseil de saint Jacques évêque de Jérusalem (Act. Apost. 21). Ainsi les Pères du désert de saint Macaire en Egypte priaient tous ensemble dans les mêmes oratoires, bien que plusieurs d'eux fussent anthropomorphites, de quoi saint Jean Climaque fait mention, quoique plusieurs fussent aussi origénistes, entre autres les quatre grands frères qui furent chassés du désert comme les plus opiniâtres par Théophile patriarche d'Alexandrie et reçus à Constantinople par saint Jean Chrysostome. De là vint la guerre entre ces deux prélats, Théophile et Jean, celui-ci admettant les origénistes à son église pour les gagner, l'autre criant anathème contre une telle condescendance.

Ce n'est pas même un péché de sa nature de recevoir les sacrements de la main d'un hérétique, puisque l'Église permet à un prêtre hérétique, excommunié, dégradé, et tenu dans les fers pour ses forfaits, d'absoudre, de baptiser, et de conférer à tous les divins sacrements en cas de nécessité.

Ces règles posées, voyons s'il est permis et dans quelles circonstances il est permis d'assister aux prières des hérétiques, et recevoir de leur main les sacrements.

Réponse à la question

Première réponse. Comme il est certain que ce n'est pas de soi un péché de prier avec les hérétiques, ou de recevoir leurs sacrements, et que d'ailleurs il y a des grands raisons d'éviter les hérétiques, et d'autres très grandes de s'approcher d'eux, il appartient à l'Église notre mère de défendre à ses enfants obéissants le commerce avec ses autres enfants rebelles, ou bien de le tolérer et l'approuver. C'est à elle à juger quand est-ce que la charité doit nous approcher de ces derniers, quand est-ce que le danger de nous pervertir doit nous éloigner d'eux, quand est-ce qu'il y a scandale d'assister chez les hérétiques, quand est-ce qu'il y a des très grands malheurs à craindre pour le corps, et une perte considérable d'âmes pour un renversement entier d'une nouvelle catholicité faite d'une sage tolérance, quand est-ce qu'il faut prendre à la lettre cet avis de saint Jean: «N'introduisez pas l'hérétique dans votre maison, ne le

saluez pas même» (2 Johan. 10) et cet autre de saint Paul: «Évitez l'hérétique après que vous l'aurez repris inutilement une fois ou deux» (Tit. 3, 10), ou plutôt s'en tenir à la pratique même de saint Paul qui a toujours prié avec les Juifs jusqu'à ce qu'on le prit prisonnier pour le mener à Rome, et à la parole de Jésus-Christ qui ordonne de faire du bien aux bons et aux méchants, à l'imitation du Père céleste lequel fait lever son soleil sur les uns et les autres (Math. 6, 45); par conséquent qui ordonne de saluer, d'obliger tout le monde sans distinction.

2° réponse. L'Église peut donc déterminer quand il lui plaira et par la prudence que le Saint-Esprit lui inspire en quelle ville on peut prier publiquement et toujours avec les hérétiques, en quelle ville il est à propos de ne le faire jamais ou rarement, en quelle ville on peut permettre deux autels dans une chapelle voisins l'un de l'autre, l'un à l'usage des hérétiques, l'autre des catholiques, en quelle ville cela est défendu.

3° réponse. L'Église n'a jamais fait une défense générale de communiquer avec les hérétiques. Sans aller fouiller dans les annales de l'antiquité et chercher des exemples lointains, je trouve dans cette ville du Caire et dans le temps présent une preuve évidentissime de la vérité de ma proposition. C'est dans les demandes perpétuelles de certains missionnaires d'une conscience délicate qui écrivent à Rome pour savoir sur ce point la décision de la Sacrée Congrégation de la Propagande. On n'écrit jamais à Rome pour demander s'il y a un Dieu en trois personnes, ou deux natures en Jésus-Christ, s'il faut jeûner le carême et sanctifier la dimanche, si c'est un péché de jurer, de dérober, parce que tout cela est certain. Mais on écrit à Rome pour des choses douteuses: on importune Rome depuis deux ou trois siècles de toutes les missions d'Orient pour s'informer si l'on peut communiquer avec les hérétiques. D'où vient que l'on écrit si souvent, sinon parce que la chose est douteuse, qu'elle n'est pas illicite de sa nature, qu'elle n'a pas été décidée ni clairement ni généralement, qu'on permet cette communication en une province et non en une autre, et que dans la même ville on la défend pour un temps et on la tolère pour un autre?

La dernière lettre que la Sacrée Congrégation a fait l'honneur d'envoyer aux quatre supérieurs des maisons religieuses de cette ville, datée du 17 juin 1723, appuie et rend mon raisonnement sans réplique:

Copie de l'ordre renfermé dans cette lettre.

Cum a pluribus missionariis qui per diversas infidelium regiones et inter diversarum sectarum schismaticos et hereticos verbum Dei praedicant, ad Sacram Congregationem de Propaganda fide pro resolutione eorumque instructione nonnulla fuerunt transmissa dubia concernentia, an et in quibus casibus, quibusve adhibitis cauthelis Catholici communicare possint cum schismaticis et hereticis, eorum ecclesias adire, eorumque ecclesiasticis functionibus interesse; cumque pro dubiorum resolutione necessaria esset certa et indubitata facti eiusque circumstantiarum notitia, super quibus neque ipsimet missionarii concordés sunt; ideo ipsi instruendi erunt, quod omnino abstinere debent ab actibus protestationis falsis sectae, et a communicatione in ritu schismatico et haeretico, a periculo perversionis et ab occasione scandali; hisque semper firmis et salvis, et prae oculis habitis, si ulterius gravem aliquod dubium occurat, doctores theologos et missionarios diu versatos in illis regionibus consulant.

Giuseppe Card.le Sacripante prefetto

4° réponse. Le pasteur universel qui se tient à Rome ne peut pas juger par lui-même des faits et des circonstances qui obligent à permettre ou prohiber la communication avec les hérétiques. Il faut qu'il s'en tienne nécessairement à la prudence des ministres subalternes qui prêchent l'évangile par tout l'univers. Ceux-ci étant sur les lieux

peuvent mieux discerner les choses. C'est là le sens de la lettre et de l'ordre de la Sacrée Congrégation. Par conséquent, la défense prétendue de communiquer avec les hérétiques et schismatiques de l'Égypte intimée aux ouvriers évangéliques du Caire est une chimère. Concluons qu'il n'est plus nécessaire d'écrire à Rome sur la matière en question, puisque Rome n'a pu ni voulu décider depuis plusieurs siècles sur ladite matière, que ses ordres sont divers selon les temps et les climats, et que par son mandement elle remet la décision aux missionnaires établis dans le pays. Déterminons donc la question, puisque nous en avons une suffisante connaissance, et la faculté de nos supérieurs.

Cinquième et dernière réponse. Comme la liturgie des hérétiques est illicite et leur prière abominable devant Dieu, et que d'ailleurs il y a danger de se pervertir en fréquentant leurs églises, il est de la prudence chrétienne de s'y trouver rarement et seulement pour de très fortes raisons. Surtout qu'on ne reçoive que dans une extrême nécessité les sacrements de la pénitence et de l'eucharistie de la main des hérétiques et schismatiques, car ils sont liés et n'ont permission de remettre les péchés des fidèles que dans un urgent besoin.

Cependant, on est obligé de ne pas changer son rite facilement: telle est l'intention de l'Église. Par conséquent, il est à propos que chacun aille de temps à autre à la paroisse de son rit pour s'instruire des fêtes et jeûnes; qu'on soit indulgent à permettre le baptême dans une paroisse hérétique et schismatique de peur de scandale, de haine, de persécution. Les hérétiques s'imaginent qu'on croit leur baptême mauvais, et qu'on veut changer de rit.

Bien des gens font sonner haut les scandales que cause un néophyte lorsqu'il fréquente les ecclésiastiques de sa secte, et ne disent mot des conséquences affreuses que traîne après soi une séparation précipitée et imprudente d'avec les personnes de sa nation. Par exemple, un homme seul et nouveau converti dans une ville peut-il se séquestrer tout d'un coup de son église, interrompre tout commerce spirituel avec ses prêtres? Alors il passera pour bizarre, misanthrope, mauvais chrétien parmi le peuple ignorant, et qui pis est il s'interdit par là le moyen de prêcher la foi à ses compatriotes qui l'ont en horreur, leur rend la vérité si odieuse qu'ils ne se mettront jamais en peine de la chercher. De la sorte il ferme la porte du ciel à ses frères, le laisse périr éternellement par un zèle scrupuleux, établit sa foi sur la ruine de sa charité.

Pour éclaircir cette foule de doutes que faut-il faire? Il faut consulter non pas Rome qui est trop éloignée, mais les directeurs présents sur les lieux, les habiles théologiens, les missionnaires expérimentés. Ceux-ci, la balance en main, le salut du prochain devant les yeux, les saints canons de l'Église dans leur mémoire, la charité de Jésus-Christ dans le cœur, la discrétion de l'esprit divin dans l'entendement, pèseront, raisonneront, consulteront entre eux; ils décideront comment et combien de fois on pourra sans scandale, sans danger de perversion communiquer aux saints mystères des hérétiques, et entrer dans leurs églises par curiosité, par complaisance pour un ami, par un motif de distribuer l'aumône, pour révéler les saintes images exposées sur les murs, pour adorer l'Agneau sans tache immolé réellement bien que illicitement par les hérétiques, pour se dresser un rempart contre les persécutions des méchants, et gagner leur bienveillance afin qu'ils soient capables d'écouter la vérité. C'est là le précis juste de la lettre ci-dessus mentionnée, dont le sage et savant cardinal Sacripante nous a honorés.

Que si les directeurs, comme telle est la variété des sentiments des hommes, se trouvent partagés entre eux dans leurs avis, qu'ils se tiennent inséparablement unis par les liens d'une ardente charité. En général, que la charité domine dans les conseils

des pasteurs et dans la conduite du troupeau. C'est cette vertu qui couvre la multitude des péchés. Si la porte de Paradis est étroite, ne la rétrécissons point davantage par des rigueurs hors de raison. Regardons nos frères les égarés comme le Sauveur les a regardé. Il les a aimé, aimons-les.

In hoc cognoscent omnes qui discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem (Joh. 3, 35).

Finis.

*Humillima Contestatio ex parte f. Iosephi Wengeler miss. ap.*⁴

Hic non ex professo impugnatur perniciosa praxis R. P. Sicard, qua non sine animarum damno, licentiam tribuit catholicis communicandi cum schismaticis ac haereticis, in divinis, ut lamentabilis docet experientia, quia de hac plenius informabitur Romana Curia per antiquos versatosque missionarios.

At solum hic doctrina in hoc libello suo, populo passim in dictis linguis communicato, quod liceat communicare cum haereticis ac schismaticis in eorum divinis; idque amore salutis animarum etc.

Respondeo ergo: quod quatuor hae primae rationes, parum faciant ad quaestionem. In quinta vero bene ait; sed utinam, et practicasset! Tantumque animarum damnum secutum haud fuisset. At de hoc a versatoribus in praxi plura.

Respondeo quatuor quoque hae primae rationes, ad quaestionem nil faciunt, nam iure constat, licitum esse communicare cum omnibus haereticis (excipe specialiter et nominatim excommunicatos, ac notorios et publicos percussores clericorum), si tamen abest scandalum, et perversionis periculum; si enim alter utrum interveniat, communicatio illa vitari debet, etiam iure divino, ex illa S. Scriptura «*qui amat periculum peribit in illo*» et hoc simul est in quaestione contra P. Sicard ut lamentabilis docet experientias.

Item simul quaeritur de communicatione in divinis, non quidem praecise visitare eorum templa, sed ibidem cum ipsis cantare more schismaticorum, haereticorum et alia peragere cum scandalo et periculo subversionis, ut experientia declaravit ac declarat pro dolor.

Hinc respondeo ad quintam rationem, licet dudum Roma responsum sit, fere in simili, in causa Chinensi. Etsi Naaman fuerit usus verbo illo «*adorare*», certum est tamen propheta non approbasse adorationem idololatricam intrinsicè malam. Deinde Elisaeus respondit *vade in pace* nec approbando nec improbando actionem, quam Naaman fors dubitavit fuisse malam, praevidendo quod equidem sit facturus, sicque magis gravaretur eius conscientia, si illicitam diceret. Denique respondeo cum communiori probabilius scivit Naaman actionem sua esse illicitam, nec petiit an sibi liceret, sed ut casu quo illam adhuc faceret, oraret Elisaeus ut Deus ignosceret, cui respondit Propheta: «*Vade in pace*», quasi diceret: «*Orabo*».

⁴ Wengeler ha redatto la sua contestazione in forma di note marginali ai singoli punti della *Dissertation* di Sicard, da lui ricopiata con alcune varianti rispetto al testo appena presentato.

Et ponamus quod Naaman voluerit dicere: Liceat mihi, dum Rex meus Benadad sese curvabit ad adorandum idolum Remmon, in obsequium non idoli sed Regis mei, etiam me incurvare, quia Rex mihi solet inniti, partim commodo sui, partim decoris gratia, sicque voluerit cooperari non adorationem idoli, sed ad solam curvationem physicam Regis. Iam arguo: per hoc tamen non sequitur. Contra R. P. Sicard, ergo licet Catholicis et Neoconversis (praeterquam quod adsit scandalum et perversionis periculum ut infelices eventus declarant) cantare, psallere etc. etc. in schismaticorum et haereticorum templis, et ab eorum sacerdotibus sacramenta suscipere etc. etc.

Nunc ad quaestionem.

Quaestio: Cum sint rationes essentielles permittentes ac prohibentes communicandi cum haereticis in ipsorum missis, psalmodiis, eorum sacramentis etc., sciamus quando talis communicatio sit licita vel illicita. Ita R. P. Claudius Sicard supra.

Porro nunc quaestio proponitur, an sint rationes essentielles, id est graves et convincentes, positivam et absolutam dandi licentiam catholicis ac neoconversis ad S. Fidem, ut adeant et redeant ad ecclesias haereticorum schismaticorumque, ibique missis eorum intersint cum ipsis psallendo, etc. Conciones eorum sacerdotum audiendo, cum populus ille sit rudis, facillime seductibilis, ac signanter cum scandalum ac periculum subversionis clamet experientia. Denique ut recipiant a sacerdotibus eorum sacramenta, v.g. eucharistia et alia, cum equidem teste ipsomet patre Sicard infra multi sacerdotes eorum promoveantur in sacerdotio simoniace; item alii omni vi reclutantes sine ulla intentione, imo positive contraria sacerdotes consecrentur etc. etc. O sacerdotes!

De simoniacis constat *Cum detestabile*, n. 7 imo non tantum sunt simoniace plures facti sacerdotes, sed et antequam hi schismatici ac haeretici sacramentaliter absolvent pecunias a poenitentibus exigunt. Item constat non esse veros sacerdotes qui sine ulla intentione imo cum positive contraria ab Episcopis eorum ordinantur in sacerdotes. Ergo invalide consecrant et poenitentibus absolvunt.

Respondeo ad secundam regulam conscientiae R. di P. Claudii Sicardi: licere, imo quandoque expedire pro ratione circumstantiarum fide occultare. Verum regula illa generaliter proposita («*il est licite de cacher sa foi, et de celer la verité pour écarter quelque malheur*») generaliter erit intelligenda, ergo semper erit licitum, occultare fidem ad evadendum infortunium; atque hoc non semper licet, ergo etc. Dein Innocentius XI damnavit hanc: «*Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue confiteri ut Deo et fidei gloriosum iudico; tacere ut peccaminosum, per se, non damno*», unde ulterius infert R. P. Sicard: Christus Iesus Ioannis 10. mo ad evitandam furiam Pahriseorum nec negavit nec affirmavit suam divinitatem, seu se esse Deum. In terminis formalibus hac doctrina R. P. Sicard est haeretica. Probat: illius contradictoria est de fide, ergo hac est haeretica. Consequentia patet. Probat antecedens ex clarissimis et formalibus terminis S. Scripturae et Christi, Ioannis 10. mo n. 30: «*Ego et pater unum sumus*» et n. 33: «*Responderunt judaei de bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia, et quia tu homo cum sis, facis te ipsum Deum*». Dein n. 38 inquit Christus: «*Quia dixi, filius Dei sum*». Certe Christus nec a phariseis, nec ab ipsomet interrogatus principibus sacerdotum et scribis licet mortem sibi inde imminere videret, non inquam occultavit seu tacuit se esse filium Dei (Luc. 22,70).

Respondeo ad quartam regulam conscientiae R. P. Sicardi: licere utique certo tempore dissimulare seu tegere fidem quando non est necessitas vel obligatio fatendi fidem; at simulare seu externe etiam negare, numquam licet. Pro regula generali ait: «*Le rit n'a rit de mauvais dans aucune secte*». Haec generalis doctrina est falsa: quia ritus est actus externus moralis ad religionem spectans, sed ille actus in variis sectis, saepe est protestativus fidei seu sectae illius, ut constat. Ergo idque etiam ex ipso suo obiecto praescindendo ab aliis circumstantiis, infert R. P. Sicard: «*les psaumes de David sont bons dans toute sorte de rits*». Responditur non licere catholicis adire schismaticorum aut haereticorum ritu, cum ipsis in eorum ecclesiis cantare psalmos. Certe nullus theologus dixit id licere etiam in Germania, ubi tamen Lutherani ac Calvinistae tolerati sunt et permixti catholicis, et ita multo minus hic; quia uti ibi, ita hic supponitur actus externus professionis talis sectae; tum quia constat de scandalo et periculo perversionis.

Probat sua doctrinam ex factis Christi (sed non bene). Item ex apostolo Paulo, sed responditur tunc legalia necdum erant mortifera, illisque tanquam rebus indifferentibus utebatur ne iudaei scandalizarentur, faciliusque Christi fidem amplecterentur. Hic autem potius constat contrarium,

Pergit P. Sicard «*on y employe une liqueur qui n'est pas veritable vin*». Ergo invalide consecrant illi haeretici ac schismatici; ergo peccant catholici adorando Christum in calicem velut bene consecratum, ergo catholicis permitti non debet.

Et addit R. P. Sicard, «*on eleve par force un diacre au sacerdoce etc.*», et verum est quod saepe vi sine ulla intentione promoveatur ad sacerdotium. Ergo male docet P. Sicard quod catholici licite ab eis suscipiant sacramenta, v.g. eucharistia, poenitentia etc. cum veri sacerdotes non sint. Dein similes sors iam a 12 fere saeculis Episcopi promoti sunt, cum tamen nec valides sacerdotes creati sint. Unde facile quisque infert, quam iuste imo obligatorie hac transmittam ad Curiam Romanam, Christi Vicarium petram fidei. Qua et alia devotissime subiicio infallibili sententiae Sanctae Matris Ecclesiae.

Respondeo ad regulam quintam conscientiae R. di P. Sicardi: aliud esse assistere divinis et psalmodiae haereticorum et politice, vel etiam ibi orare more catholico, et hoc dico non esse per se et de sua natura peccatum. Sed aliud est cum ipsis in divinis cantare et psallere, ab ipsis sacerdotibus sacramenta poenitentiae et eucharistiae accipere, qui sacerdotes schismatici sunt et haeretici, saepe ut supra ostensum, non sunt veri sacerdotes, nec valide ordinati; saepe non adhibent verum vinum pro consecratione, et tamen populus calicem adorat: et hisce non obstantibus docet R. P. Sicard licere catholicis ita, cum ipsis in divinis psallere, sacramenta ab illis recipere, et hoc dico, non licere.

Nunc ad Responsiones.

Porro immediate ante responsiones pro sua doctrina per Aegyptum sparsa irrefragabiliter tuenda adducit R. P. Sicard praxin S. Matris Ecclesiae Romanae, dicens «*puisque l'Eglise permet*» etc. Ut ergo bene probet, necesse est sic inferet: Ecclesia permittit catholicis, ut a sacerdotibus haereticis, excommunicatis degradatis omnia sacramenta divina recipiant, in casu necessitatis. Ergo et in Regno Aegyptii licebit omnibus catholicis et neo-conversis a sacerdotibus schismaticis et haereticis suscipere sacramenta omnia, poenitentiae, eucharistiae etc., quia est necessitas; ne

scilicet Graeci et alii sacerdotes haeretici procurent verberari a Turcis catholicos, dum eos non volent agnoscere ut veros parochos etc.

Respondeo certe veri parochi non sunt sacerdotes Graeci schismatici et alii haeretici respectu ipsorum catholicorum etc.

Hinc et paucis respondeo.

Respondeo primo de praxi Ecclesiam Sanctam Matrem iudicare permitto; si autem sit praxis, erit in Germania ubi haeretici innumeri permixti sunt catholicis, atque ibi non est (quia de his practicus fui multis annis in Germania) et quis catholicorum sine horrore unquam audivit catholicis et neo-conversis in Imperio vel alibi possunt licite dum sunt etiam sani, a sacerdotibus haereticis suscipere sacramenta poenitentiae et eucharistiae, ne verberentur vel forte damnum temporale subeant, et ita agnoscant suos pastores haereticos. Certe inauditum est in Germania. Ergo infero multo minus licet in hisce Aegypti terris, ut catholici et neo-conversi suscipiant omnia sacramenta a schismaticis et haereticis, timore panico ne verberentur vel puniantur, tum quia nulla est necessitas spiritualis, nec corporalis extrema nec gravis. Sed practicant quia R. P. Sicard libere docet. Dein ex confessione P. Sicard, saepe sunt invalide ordinati, ergo non possunt eis licite confiteri, et eucharistiam ab ipsis accipere.

Imo hoc vere est fidem externe negare: ergo R. P. Sicard male docet, ergo necessario autoritate apostolica eius doctrina et praxis illa perniciosa, scandalosa, suppressenda est, idque quam citissime. Cum et missionarii catholici sint sufficientes, et omnes una doctrina, uno spiritu, uno ore contradixerint et contradicant doctrinam famosam R. di P. Claudii Sicard.

Ex dictis patet responsio ad primam responsionem p. Sicard missionarii, ut ait, Regis Galliae.

Respondeo ad secundam et tertiam responsionem. Ex declaratione Martini V in Concilio Constantiensi per constitutionem *Ad vitanda* hodieum licitum esse communicare cum omnibus haereticis (exceptis specialiter et nominatim excommunicatis, ac notoriis et publicis percussoribus clericorum) si tamen abest scandalum et perversionis periculum; ita ut desinente alterutro et utroque, possunt Catholici adire eorum templa et ibi ritu catholico orare, item civiles contractus inire, etc. Sed nego licere cum eis in templis eorum psallere, omnia sacramenta ab ipsiis recipere, item ubi experientia docet adesse scandalum et perversionis continuatum periculum; et quod R. P. Claudius Sicard in tertia responsione assert, nihil est, unde supersedeo. Et cum veritati et sacrae theologicae doctrinae cedere non velit P. Sicard, hinc omnino necessarium est, et urgentissimum iterato recurrere ad Sedem Apostolicam: et rogo Deum ut illuminet patrem Sicard.

Veneror decretum S. Congregationis, sed potius contradicit quam approbet doctrinam ac praxin perniciosam R. di P. Sicard, qui nec pro suo genio cedere vult veritati, nec prudentes theologos et missionarios etiam diutissime optime in hisce regionibus versatos audire, et minus consulere.

Respondeo ad quartam. R. P. Sicard docet Papam non posse iudicare de factis et circumstantiis per se solum, quae permittant vel defendant communicationem cum haereticis. Responditur hic esse quaestionem iuris an liceat communicare cum haereticis in divinis, ab ipsis sacramenta poenitentiae et eucharistiae idque in eorum ecclesiis (ubi nequidem est necessitas ulla spiritualis) recipere. Deinde hac materia

non tantum est iuris, sed et morum, ergo potest Pontifex etiam sine concilio, ac a potiori sine missionariis, de hac materia iudicare idque infallibiliter, et hoc dico esse de fide divina. Deinde Papa informari potest de circumstantiis facti, item de perniciosa praxi R.di P. Sicard, ergo et de his iudicare poterit, licet neget P. Sicard. Infert R. P. Sicard «*Puisque Rome n'a pu*» etc. Respondeo per hoc quod docet, pluribus saeculis Romam non potuisse decidere hanc materiam, respondeo inquam, hoc pessime attribui Romanae Ecclesiae quod non potuerit quaestionem hanc definire, nam iam satis sunt definita ut patet ex dictis, sed veritati acquiescere non vult P. Sicard. Secundo, quaestionem illam Chinensem (ad quem alludere apparet) definivit, ut notorium est. Item tam per bullam *Unigenitus*, quam per Benedictum XIII, damnata est doctrina patris Quenellii⁵.

Respondeo ad quintam. R.dus P. Sicard, videns suam doctrinam nimis laxam, malamque tandem ait raro solum debere et posse catholicos recipere sacramenta poenitentiae et eucharistiae ab ipsis haereticis (saepe invalide ordinatis) et schismaticis, idque in extrema necessitate. O astutiam diabolicam! Quae extrema necessitas? Dum docet et in praxi licentiam dedit ac dat ut Catholici bene sani ac fortes, idem est de neo-conversis ad fidem, vadant ad schismaticorum ac haereticorum ecclesiam, ibique possunt cum eis cantare et psallere, eis confiteri eucharistiam ab ipsis consecratam accipere? Ita ergo vult doctrinam suam palliare? et praxin reliquere. Ad reliqua patet responsum.

Tam mea quam R.di P. Sicard scripta devotione possibili ac subiectione imaginabili subiicio decisioni ac iudicio Sanctae Matris Ecclesiae quae est columna et firmamentum veritatis. Hacque devotissime Sedi Apostolicae transmitto, non ex passione, sed pleno amore erga salutem animarum Iesu sanguine redemptarum. Ne etiam simus sicut parvuli fluctuantes et circumferamur omni vento doctrinae (Eph. 4) sed auferatur malum, tollaturque de medio nostrum (1 Cor. 5) ut perfecti in eadem fidei ac morum doctrina in charitate Christi, donec occurramus omnes in virum perfectum, veritatem facientes in charitate, et crescamus in illo per omnia qui est caput Christus (Eph. 4).

Cayri, 18 septembris 1725.

⁵ Il giansenista francese Pasquier Quesnel (1634-1719), condannato nella bolla *Unigenitus* (1713).

6) Elenco di «Decreti che ammettono in qualche modo la comunicazione in divinis»

(da: APF, *Biglietti e Risoluzioni del S. O.*, tomo I°, c. 196r-199v)

Feria V. 27 Junii 1771. Sommario.

1) 1632. D. Giorgio Voscovich Missionario in Albania nella Relazione della Chiesa di Antivari riferì che in un villaggio si trova una Chiesa nella quale li Scismatici officiano promiscuamente coi Cattolici per consuetudine antica, e contendono tra di loro del dominio di essa; e che egli sospese l'ufficiatura ai cattolici sino a nuovo ordine della S. Congregazione di Propaganda. Dubitò questa se il detto Missionario si fosse ben diportato colla detta sospensione, perché disputandosi tra Cattolici e Scismatici del dominio della Chiesa, se per simili casi nelle parti degl'Infedeli si vieta ai Cattolici l'uso delle Chiese, perché i scismatici anche con violenza le officiano, si priveranno prestamente di tutte le chiese, le quali per lo più erano de' Cattolici. Rimesso poi tal caso al S. Offizio, i Signori Consultori furono in voto: «Missionarium male destituisse Catholicos sua possessione, qui tamen conservare suam consuetudinem poterant dummodo non convenirent in coereconiis schismatis». Et die 27 Octobris 1632 Eminentissimi dictum votum approbaverunt.

2) 1634. Nuntius in Helvetia proponit sequens dubium: «An Catholici apud Helveticos posse celebrare in Ecclesiis, in quibus Haeretici suas habent conventicula, si praesertim jus possidendi Catholicis competat». Si premette che dalla Propaganda erano stati colà dati alcuni Decreti, co' quali si proibiva a Missionari di celebrare nelle chiese nelle quali gli Eretici «sua habent nefaria exercitia». Ma poi mossa detta S. Congregazione dal cattivo effetto che prodotto avrebbero i sudetti decreti [...], rimessa poi tal materia al S. Offizio, a cui fu creduto magis pertinere: [ex eodem Archivo, et vol. n. 2] «DD. Consultores censuerunt rescribendum Nuntio (lettasi la sudetta risoluzione per Antivari) ut ex se dicat Missionariis ut suam continuet possessionem; et D. Ingulo (Segretario di Propaganda) ut imposterum caveat ab ejusmodi Decretis»: cioè dai sudetti decreti proibitivi. E di poi si legge: «Data copia Decreti D. Ingulo etc.», qual si crede essere il surriferito per Antivari.

3) 1638, e 1665. Feria IV 9 Julii anni 1638, et feria ibidem IV 29 [25] Novembris anni 1665, uti recensuit ex Archivo S. Officii R. P. D. Assessor noster in voto suo eruditissimo, relato Feria V die 10 Maii praeteriti anni 1770, permissum fuit Catholicis [*delle isole di Sira e Chio*], ut ad pejora mala vitanda, sinerent a Schismaticis in Catholicis Ecclesiis Missam celebrari.

4) 1748. Al dubbio esposto dal vicario apostolico di Algieri, cioè «Se possano ammettersi ad ascoltare la S. Messa insieme con i Cattolici quegli Eretici, i quali mostrano di voler abjurare l'Eresia ed abbracciare la S. Fede», fu risposto con Istruzione: «Che attesa la speranza della loro conversione, possa V.S. anche senza grave necessità permetter loro di assistere alla S. Messa, purché non vi sia pericolo di scandalo né di perversione, o disprezzo de SS. Misteri, e purché ancora non siano invitati dai Cattolici».

5) 1754. Monsignor Vescovo di Sira nel Peloponneso propose il seguente dubbio: «An concedere possit facultatem sibi petitam a sacerdote Graeco Schismatico celebrandi

Missam in Ecclesiis Catholicis ruralibus, quam facultatem iam obtinuit ab eius praedecessoribus?» E nella feria V, 14 novembre: «SS.mus approbavit votum unius, nempe: Quod toleret». [aggiunta di mano differente: Vedi Bigl. S. O. 1754, p. 280 il biglietto di comunicazione]

6) 1757. Al dubbio esposto da Monsignor Arcivescovo di Antivari: «An toleranda sit praxis quae habent Parochi Catholici Castrum Lastuae S.um Missae Sacrificium celebrandi in Ecclesiis Catholicis a Graecis Schismatici usurpatis, atque ab iis officiat, seu etiam in illis, quae pure ad ipsos schismaticos pertinent»; Feria V, 1° decembris SS.mus dixit respondendum eidem Archiepiscopo: «Haberet pro regula universe accepta et servata, non licere Catholicis communicare in divinis cum Haereticis, et Schismaticis; verum in quibusdam casibus particularibus regula haec aliquas patitur exceptiones, nempe si in eadem ecclesia habeantur cappellae et altaria separata, quorum aliqua tantum Catholicis quam Schismaticis inserviant; si eiusdem ecclesiae partes sint separatae et in una celebrent solum Catholici, in altera tantum Schismatici: tunc promiscuus Ecclesiae usus tolerari poterit; quatenus vero haec deficient R.P.D. Archiepiscopus mandare poterit suae Dioeceseos Parochii ut altaribus portatilibus utantur, iuxta facultatem illi in formula impertitis quamque super hoc articulo Sanctitas Sua rursus dare et renovare intendit».

7) Parlando la s.m. di Benedetto XIV nella feria V, 24 febr. 1752 della Processione del SS.mo Sacramento, che si fa in Corfù coll'intervento promiscuo di Cattolici, e Scismatici, disse che fu risposto al Card. Quirini⁶, il quale la voleva colà proibita, ch'era giusto il di lui zelo, ma gli fu anche soggiunto: «Quod si ex hac prohibitione damna, turbatione et alia mala prudenter timeri potuissent, tolerari potius, quam inhiberi posse». E quindi scendendo a parlare di una simile processione che facevasi in un luogo della diocesi di Antivari, rispose similmente che questo Arcivescovo lodevolmente procurò di impedire il promiscuo intervento, o comunicazione: «cum talis communicatio sit in divinis, et proinde de genere prohibitorum» e però doveva proibirsi al Paroco, anche sub poena privationis Parochiae di ammettervi i Scismatici, «quod si – conchiude – oriri possint gravissima scandala, et eiusmodi Archiepiscopi perturbationes ac persecutiones in eius persona, ac forsitan etiam expulsionem, pro sui arbitrio et prudentia se gerat, ac dissimulet ad peiora mala vitanda».

⁶ Per errore si confonde qui l'arcivescovo Vincenzo Querini (1559-1618) con il cardinale Angelo Maria (1680-1755): cfr. APF, SOCG, vol. 206, c. 320rv e il capitolo 3 del libro.